

SENATO DELLA REPUBBLICA  
XVII LEGISLATURA

---

Doc. CCXIV  
n. 3

## RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI RIDUZIONE E TRASPARENZA  
DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI A CARICO  
DI CITTADINI E IMPRESE

(Anno 2015)

*(Articolo 7, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n. 180)*

Presentata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione  
(MADIA)

---

Comunicata alla Presidenza il 31 marzo 2016

---



## Premessa

La Relazione annuale al Parlamento, prevista dall'articolo 7 della legge n. 180 del 2011 (*“Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”*, di seguito, per brevità *“Statuto delle imprese”*), ha la finalità di verificare lo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese e di valutarne l'impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi.

Ai fini della predisposizione della Relazione, il Dipartimento della funzione pubblica, come previsto dall'art. 7, comma 3, dello Statuto delle imprese, ha consultato le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale e le associazioni imprenditoriali.

Come è noto, lo Statuto delle imprese prevede che i regolamenti ministeriali o interministeriali e i provvedimenti amministrativi a carattere generale, adottati dalle amministrazioni dello Stato, che impongono o modificano gli adempimenti a carico di cittadini e imprese, siano corredati da un elenco degli oneri introdotti o eliminati da pubblicare sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione e, ove previsto, in Gazzetta Ufficiale<sup>1</sup>.

La finalità perseguita da questa disposizione è, innanzi tutto, quella di responsabilizzare le amministrazioni nel prevenire l'introduzione di oneri eccessivi o sproporzionati e di rendere immediatamente conoscibili a cittadini e imprese i nuovi adempimenti. L'obbligo di pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati è previsto, inoltre, anche dalla vigente normativa in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33<sup>2</sup>.

I criteri e le modalità di pubblicazione degli elenchi degli oneri sono disciplinati con un specifico regolamento (d.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252), i cui contenuti sono illustrati nel box in appendice.

Per onere informativo, in base alle definizioni riconosciute a livello internazionale e alle previsioni delle disposizioni in materia, si intende l'obbligo giuridico di fornire informazioni e dati ad autorità pubbliche. Rappresentano, ad esempio, oneri informativi le richieste di autorizzazione, la presentazione di documenti e relazioni, l'effettuazione di comunicazioni, la tenuta di registri, la conservazione di atti e documenti, da fornire su richiesta o verificati in caso di ispezione. Non rientrano nella definizione di onere informativo né gli obblighi di natura fiscale (ossia quelli che consistono nel versamento di somme di denaro a titolo di imposte di varia natura), né gli obblighi che discendono dall'adeguamento di comportamenti, di processi produttivi o di prodotti (quali ad esempio l'adozione di misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

## 1. Le attività di verifica e monitoraggio

Al fine di verificare lo stato di attuazione, da parte delle amministrazioni, delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli oneri informativi a carico di cittadini e imprese, l'Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione del Dipartimento della funzione pubblica ha svolto una sistematica attività di monitoraggio:

---

<sup>1</sup> Articolo 7, comma 1, della legge n. 180 del 2011.

<sup>2</sup> *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*. L'obbligo di pubblicazione è contenuto nell'articolo 34 del decreto legislativo, rubricato *“Trasparenza degli oneri informativi”*, che rinvia espressamente ai criteri ed alle modalità di pubblicazione, disciplinati con apposito regolamento.

1. delle Gazzette Ufficiali, per individuare i provvedimenti adottati dalle amministrazioni e pubblicati nel 2015 che prevedono oneri e verificare la pubblicazione dei relativi elenchi;
2. dei siti istituzionali delle amministrazioni e, in particolare, delle sezioni dedicate agli oneri introdotti ed eliminati, previste dal d.lgs. n. 33 del 2013, al fine di verificare la pubblicazione degli elenchi degli oneri.

Per l'individuazione dei provvedimenti che prevedono oneri informativi a carico di cittadini e imprese, il monitoraggio delle Gazzette Ufficiali è stato necessariamente affiancato, come negli anni precedenti, da un'attività di verifica sui siti *web* delle amministrazioni, al fine di identificare, in particolare i provvedimenti non pubblicati in Gazzetta Ufficiale o pubblicati solo "per comunicato" (notizia dell'avvenuta adozione del provvedimento)<sup>3</sup>.

Inoltre, il monitoraggio dei siti *web* delle amministrazioni risulta essenziale in tutti i casi in cui i provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (ad esempio, decreti ministeriali), che introducono ed eliminano oneri, ne rinviano l'attuazione ad ulteriori atti (ad esempio, circolari, decreti direttoriali), non sempre pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Più in generale, una cognizione congiunta delle diverse fonti informative risulta indispensabile per ricostruire, nel complesso, gli oneri introdotti ed eliminati derivanti dall'emanazione di uno o più provvedimenti correlati. L'analisi complessiva degli oneri, trasversale rispetto a provvedimenti "collegati", come si dirà più avanti, è particolarmente importante per la loro corretta individuazione.

### *1.1 Il monitoraggio sulle Gazzette Ufficiali*

La cognizione sulle Gazzette Ufficiali svolta dal Dipartimento della funzione pubblica ha consentito di individuare 137 provvedimenti pubblicati (regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale finalizzati a regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessionari, certificatori, l'accesso ai servizi pubblici e la concessione di benefici) che menzionano oneri informativi (istanze, dichiarazioni, documentazione da presentare, etc.). A questi si aggiunge un decreto ministeriale pubblicato solo sul sito *web*<sup>4</sup>.

Il totale dei provvedimenti pubblicati dalle amministrazioni nel 2015 che menzionano oneri è pertanto pari a 138 (TAVOLA 1).

TAVOLA 1 – *Provvedimenti pubblicati nel 2015 che menzionano oneri per tipologia*

TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTI CHE MENZIONANO ONERI	NUMERO
Decreto del Presidente della Repubblica	1
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri	2
Decreto ministeriale	95
Decreto del Capo dipartimento, Decreto direttoriale, Delibera	28
Circolare	9
Linee guida, Bando, Avviso	3
<b>TOTALE</b>	<b>138</b>

<sup>3</sup> Su un totale di 137 provvedimenti che menzionano oneri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, 19 di questi (circa il 14% del totale) sono stati pubblicati "per comunicato".

<sup>4</sup> Si tratta del decreto direttoriale 30 ottobre 2015 in attuazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2015.

L'elenco dei provvedimenti individuati è stato inoltrato dal Dipartimento della funzione pubblica, con periodicità semestrale, alle diverse amministrazioni (per la parte di competenza), con la richiesta di segnalare, per ciascun provvedimento, se si trattasse di oneri introdotti, eliminati o modificati o, in alternativa, di indicare la normativa previgente che li aveva disciplinati. Tale richiesta è motivata dalla difficoltà di pervenire ad una ricostruzione dettagliata ed esaustiva della disciplina previgente in relazione ad atti amministrativi (non sempre disponibili nelle banche dati giuridiche), che consenta di individuare con precisione i provvedimenti per i quali gli elenchi non devono essere pubblicati in quanto menzionano oneri già previsti.

Più in generale, il riscontro dell'elenco dei provvedimenti individuati dal Dipartimento della funzione pubblica da parte delle singole amministrazioni è necessario:

- a) da un lato, perché, come evidenziato nelle precedenti relazioni, la pubblicazione degli elenchi degli oneri (nella forma prevista dal d.P.C.M. n. 252 del 14 novembre 2012) contestualmente alla adozione dei provvedimenti è, da parte delle amministrazioni, tutt'altro che sistematica;
- b) dall'altro, perché, in ogni caso, l'elenco deve essere pubblicato solo quando gli adempimenti richiesti sono modificati (oneri introdotti, eliminati o modificati); non vi è, quindi; l'obbligo di pubblicazione dell'elenco nel caso in cui si tratti di un semplice richiamo di adempimenti già presenti nella disciplina previgente.

La richiesta di informazioni alle amministrazioni, peraltro, rappresenta anche una sollecitazione ad adempiere alla pubblicazione degli elenchi.

L'elenco dei provvedimenti che menzionano oneri predisposto dal Dipartimento è stato quindi trasmesso alle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, per raccogliere indicazioni basate sull'esperienza diretta dei destinatari<sup>5</sup>.

Le associazioni consultate, in particolare quelle del mondo imprenditoriale, hanno dato un importante contributo concentrando la loro attenzione in maniera selettiva sui provvedimenti a più rilevante impatto. Per il dettaglio dei contributi pervenuti si rinvia all'Allegato 1.

Come anticipato, in sede di monitoraggio dei provvedimenti pubblicati nel 2015, l'Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione del Dipartimento della funzione pubblica ha svolto una analisi qualitativa finalizzata a individuare i provvedimenti correlati che menzionano gli stessi oneri evitando in questo modo duplicazioni. Il caso tipico è quello di un decreto ministeriale che enuncia oneri disciplinati da un successivo provvedimento cui rinvia.

L'esame dei provvedimenti pubblicati nel 2015 ha permesso di individuare 17 casi di provvedimenti correlati tra loro. Di conseguenza, eliminate dal totale dei provvedimenti indicati nella TAVOLA 1 le duplicazioni indicate sopra, il numero dei provvedimenti che menzionano effettivamente oneri è 121 (TAVOLA 2).

TAVOLA 2 – *Provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale che menzionano oneri*

PROVVEDIMENTI CHE MENZIONANO ONERI	NUMERO
Provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri	70
Provvedimenti che prevedono oneri già disciplinati dalla normativa previgente	51
<b>TOTALE</b>	<b>121</b>

<sup>5</sup> Ai fini della predisposizione della presente Relazione, la tabella è stata inviata alle associazioni riconosciute del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, a CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti (riunite in Rete Imprese Italia) e Confindustria.

All'esito del monitoraggio dei provvedimenti pubblicati nel 2015 effettuato dal Dipartimento della funzione pubblica emerge la seguente situazione:

- a) 70 provvedimenti (pari al 57,9% del totale), introducono, modificano o eliminano adempimenti e rientrano, quindi, nel campo di applicazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese;
- b) 51 provvedimenti (pari al 42,1% del totale) menzionano oneri già disciplinati dalla normativa previgente senza modificarli; non rientrano pertanto nel campo di applicazione delle disposizioni oggetto di questa relazione.

La TAVOLA 3 riporta i provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri distinti per amministrazione che li ha adottati.

TAVOLA 3 – *Provvedimenti pubblicati nel 2015 che introducono, modificano o eliminano oneri distinti per amministrazione*

AMMINISTRAZIONI	PROVVEDIMENTI CHE INTRODUCONO, MODIFICANO O ELIMINANO ONERI (NUMERO)
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	5
Ministero della difesa	2
Ministero dell'economia e delle finanze	2
Ministero della giustizia	5
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5
Ministero dell'interno	1
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	2
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	15
Ministero della salute	4
Ministero dello sviluppo economico	23
Presidenza del Consiglio dei Ministri	2
<b>TOTALE</b>	<b>70</b>

#### 1.2 Il monitoraggio della pubblicazione degli elenchi degli oneri

Il monitoraggio della pubblicazione degli elenchi degli oneri in Gazzetta Ufficiale e sui siti web ha messo in luce, anche nel 2015 un quadro differenziato nei comportamenti delle amministrazioni. (TAVOLA 4).

TAVOLA 4 – *Pubblicazione degli elenchi relativi a provvedimenti che menzionano oneri*

AMMINISTRAZIONE	PROVVEDIMENTI (TIPOLOGIA E NUMERO)			
	Menzionano oneri	Introducono, eliminano e/o modificano oneri	Menzionano oneri già esistenti	Per i quali sono pubblicati gli elenchi
(A+B)	(A)	(B)	(di cui di A)	
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	5	4	1	1
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	11	5	6	2
Ministero della difesa	2	2	-	2
Ministero dell'economia e delle finanze	6	2	4	1
Ministero della giustizia	5	5	-	5
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	11	5	6	-
Ministero dell'interno	2	1	1	1
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	6	2	4	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	24	15	9	8 (*)
Ministero della salute	10	4	6	2
Ministero dello sviluppo economico	37	23	14	15
Presidenza del Consiglio dei ministri	2	2	-	2
<b>TOTALE</b>	<b>121</b>	<b>70</b>	<b>51</b>	<b>39</b>

(\*) L'elenco degli oneri pubblicato sul sito web relativo ad un decreto direttoriale afferisce ad oneri classificati come "già previsti".

Nel 2015 oltre il 55% dei provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri informativi, sono stati pubblicati corredati dagli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati.

In particolare, sul totale dei provvedimenti, il 22,86% è stato pubblicato con i prescritti elenchi in Gazzetta Ufficiale, il 42,86% sul sito web dell'amministrazione competente e il 10,00% sia in Gazzetta, che sui siti web (TAVOLA 5).

TAVOLA 5 – *Elenchi degli oneri pubblicati in Gazzetta Ufficiale e sui siti web. Anni 2013-2015*

FONTE	ELENCHI DEGLI ONERI PUBBLICATI (NUMERO)					
	ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015	
	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto (*)	Valore %
Gazzetta Ufficiale	1	4,00%	8	11,43%	16	22,86%
Sito web	3	12,00%	40	57,14%	30	42,86%

(\*) Gli elenchi relativi a sette provvedimenti sono pubblicati sia sulla Gazzetta Ufficiale sia sul sito web

Come già evidenziato le amministrazioni hanno fornito informazioni su quasi tutti i provvedimenti consentendo di individuare con completezza i provvedimenti che hanno introdotto, eliminato o modificato gli oneri. Tale risultato si deve anche al rafforzamento del monitoraggio effettuato dal Dipartimento della funzione pubblica; l'invio periodico (con cadenza semestrale) alle amministrazioni degli elenchi dei provvedimenti ha contribuito infatti a sensibilizzare le amministrazioni stesse.

### *1.3 Il monitoraggio dei siti web delle amministrazioni*

Come previsto dall’allegato al d.lgs. n. 33 del 2013 e dal d.P.C.M. n. 252 del 2012, le amministrazioni devono predisporre un’apposita sezione destinata alla pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti o eliminati, raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Amministrazione Trasparente” → “Disposizioni generali” → “Oneri informativi per cittadini e imprese”.

La Relazione riferita all’anno 2014 aveva già dato conto del fatto che, dall’analisi svolta sui siti istituzionali, tutti i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno adeguato i propri siti predisponendo la prescritta sezione per la pubblicazione degli elenchi degli oneri.

Tuttavia, la ricognizione effettuata nel 2015 evidenzia come, in più di un caso, le amministrazioni pubblicano degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati in sezioni diverse da quella “Oneri informativi per cittadini e imprese” (TAVOLA 6).

*TAVOLA 6 – Elenchi degli oneri pubblicati sui siti web delle amministrazioni nel 2015*

SEZIONI DEL SITO WEB	ELENCHI DEGLI ONERI PUBBLICATI (NUMERO)	
	Valore assoluto	Valore %
Sezione “Oneri informativi per cittadini e imprese”	24	82,76%
Sezione “Normativa”	2	6,90%
Altre sezioni del sito	3	10,34%
<b>TOTALE</b>	<b>29</b>	<b>100,00%</b>

## **2. Conclusioni: la valutazione dell’impatto delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli oneri**

I risultati delle attività di monitoraggio, descritti nel paragrafo precedente, consentono di tracciare un quadro di sintesi dell’attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli oneri che è caratterizzato da luci ed ombre.

Nel 2015, a tre anni dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 7 dello Statuto delle Imprese, oltre il 55% dei provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri informativi, sono stati pubblicati corredati dagli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati.

Come si è visto, sul totale dei provvedimenti, il 22,86% è stato pubblicato con i prescritti elenchi in Gazzetta Ufficiale, il 42,86% sul sito web dell’amministrazione competente e il 10,00% sia in Gazzetta, che sui siti web.

Rispetto al 2014 si registra un incremento della pubblicazione degli elenchi degli oneri in Gazzetta Ufficiale (dall’11% al 23%) e un decremento della pubblicazione dei medesimi elenchi sui siti (da 57% a 43%).

Questi dati e le stesse valutazioni espresse dalle associazioni mostrano che il livello di pubblicazione degli elenchi degli oneri da parte delle amministrazioni non è ancora tale da produrre impatti sostanziali in termini di semplificazione degli adempimenti e di riduzione degli oneri informativi per i cittadini e le imprese.

In particolare, la disomogeneità dei comportamenti delle amministrazioni nella predisposizione e pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati denotano il persistere, accanto ad un positivo impegno di alcune amministrazioni, di un approccio che li considera un mero adempimento formale e non ha consentito ancora di raggiungere l'obiettivo di assicurare la conoscibilità dei nuovi oneri per i cittadini e le imprese.

## APPENDICE

### **Le modalità di pubblicazione degli elenchi**

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, ha disciplinato i criteri e le modalità per assicurare la necessaria omogeneità tra gli elenchi redatti dalle amministrazioni.

Le linee guida indicate al d.P.C.M. recano uno schema standard e forniscono indicazioni di carattere metodologico e procedurale per la compilazione dell'elenco da allegare all'atto.

#### **Modello per la predisposizione degli elenchi**

##### **ONERI ELIMINATI**

..... [Denominazione dell'onere]

Riferimento normativo interno (articolo e comma<sup>1</sup>):

Comunicazione e dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

##### **ONERI INTRODOTTI**

..... [Denominazione dell'onere]

Riferimento normativo interno (articolo e comma<sup>1</sup>):

Comunicazione e dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

*1 da inserire solo nel caso di atti complessi*

Le amministrazioni sono tenute a pubblicare l'atto, corredata dall'elenco, sul sito istituzionale nella sottosezione denominata “Oneri informativi per cittadini e imprese” (raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Amministrazione Trasparente” – “Disposizioni generali”), in linea con quanto previsto anche dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Della allegazione dell'elenco è responsabile il dirigente che adotta l'atto cui l'elenco si riferisce ovvero, nel caso di regolamenti ministeriali o interministeriali, il soggetto responsabile dell'istruttoria del provvedimento. La responsabilità della pubblicazione ricade, invece, sul responsabile della trasparenza.

Le amministrazioni sono tenute a pubblicare sul sito istituzionale anche i riferimenti del responsabile del trattamento dei reclami e della casella di posta elettronica a cui scrivere per segnalare la mancata o parziale attuazione delle disposizioni.

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazione	Note Associazioni
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	27	Dm	02/12/2014	Disposizioni applicative del credito d'imposta per la promozione della musica di nuovi talenti alle imprese di produzione di fonogrammi e videogrammi musicali, nonché alle imprese di produzione e organizzazione di imposta (Domanda)	X		Si (sito web)	Il provvedimento disciplina le modalità di concessione di agevolazioni nella forma di credito d'imposta (Art. 5, comma 1) istanza di ammissione al riconoscimento del credito fonogrammi e videogrammi musicali, nonché alle imprese di produzione e organizzazione di imposta (Domanda) (Art. 4, comma 5). Attestazione sull'effettività del sostentamento delle spese sostenute (Art. 5 del decreto, per il riconoscimento del credito d'imposta le imprese le imprese interessate presentano istanza secondo modala tematiche che saranno definite dall'Art. 4, 5 e Allegato A). Documentazione da allegare all'istanza (Altro).		
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	56	Dm	06/11/2014	Disposizioni dei presupposti e dei requisiti richiesti alle fondazioni di diritto pubblico e ai titoli del diritto di riconoscimento del diritto di dichiararsi di forze organizzative speciali.	X		Si (sito web)	Il provvedimento disciplina le modalità del riconoscimento del diritto di dotarsi della forma giuridica speciale alle fondazioni di diritto pubblico e ai titoli del diritto di riconoscimento del diritto di dichiararsi di forze organizzative speciali.	Oneri di nuova introduzione (Art. 3, comma 1) istanza di ammissione al riconoscimento della forma giuridica speciale alle fondazioni di diritto pubblico e ai titoli del diritto di riconoscimento del diritto di dichiararsi di forze organizzative speciali (Domanda).	Oneri di nuova introduzione
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	68	Dm	12/07/2015	Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta agli esercizi esletivi, agenzie di viaggi e tour operator.	X		Per il riconoscimento del credito d'imposta, le imprese interessate presentano al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo una domanda seconda istanza in vigore nel telesistema definito dal Ministero, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere specificato, bisognando complessivo degli interventi l'ammontare totale delle spese sostenute;	Oneri di nuova introduzione	Oneri di nuova introduzione	Oneri di nuova introduzione
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO							c) Il credito d'imposta spettante.	Le imprese devono altresì presentare, contestualmente alla domanda, la dichiarazione, sostenuta di fatto di notorietà, relativa ad altri auti o minimi, eventualmente frutto di un accordo fra le parti, in corso e nei due precedenti, alle parite, a pena di inammissibilità, la documentazione amministrativa e tecnica indicata nell'elenco allegato al decreto (art. 5). La documentazione può essere presentata mediante posta elettronica certificata, ovvero altro canale telematico indicato con pubblica comunicazione dal Ministero.	Le imprese devono altresì presentare, contestualmente alla domanda, la dichiarazione, sostenuta di fatto di notorietà, relativa ad altri auti o minimi, eventualmente frutto di un accordo fra le parti, in corso e nei due precedenti, alle parite, a pena di inammissibilità, la documentazione amministrativa e tecnica indicata nell'elenco allegato al decreto (art. 5). La documentazione può essere presentata mediante posta elettronica certificata, ovvero altro canale telematico indicato con pubblica comunicazione dal Ministero.	Le imprese devono altresì presentare, contestualmente alla domanda, la dichiarazione, sostenuta di fatto di notorietà, relativa ad altri auti o minimi, eventualmente frutto di un accordo fra le parti, in corso e nei due precedenti, alle parite, a pena di inammissibilità, la documentazione amministrativa e tecnica indicata nell'elenco allegato al decreto (art. 5). La documentazione può essere presentata mediante posta elettronica certificata, ovvero altro canale telematico indicato con pubblica comunicazione dal Ministero.

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Entro il	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri presenti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazione	Note Associazioni
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	69	DM	12/02/2015	Disposizioni applicative per la attribuzione del credito d'imposta alle piccole imprese cinematografiche.	X			Il provvedimento disciplina le modalità di concessione di agevolazioni nella forma del credito d'imposta alle imprese dell'esercizio cinematografico.	Oneri già previsti	
				AI sensi dell'art. 5 del decreto, le imprese presentano apposita domanda sottoscritta dal legal rappresentante dell'impresa, nella quale si sono specificati:				Al sensi dell'art. 5 del decreto, le imprese presentano apposita domanda sottoscritta dal legal rappresentante dell'impresa, nella quale si sono specificati:	Oneri informativi già previsti dal DM 21.1.2010 relativo alla concessione di tax credit per la digitalizzazione degli schermi cinematografici; la concessione di tax credit è etesa alle c.d. sale cinematografiche storiche.	
				a) la tipologia degli interventi da segnalare; il costo dei singoli interventi e il costo complessivo;				b) l'attestazione di effettivazione delle spese sostenute;		
				c) il credito d'imposta spettante.				Indirettamente, contestualmente alla domanda, devono presentare:		
				a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri aiuti (o minimus);				b) dichiarazione di fatto di notorietà, con la quale si dichiara che la sala cinematografica oggetto dell'intervento era attiva dalla data del 1 gennaio 1980;		
				c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si dichiara che l'impresa cinematografica, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccola o media impresa, possiede i requisiti previsti da decreto del Ministro della attività produttive 18 aprile 2005.				Le domande sono presentate secondo modalità telematiche definite con decreto della Direzione generale per il cinema del Ministero entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto.		
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	70	DM	05/02/2015	Disposizioni applicative per la concessione ai produttori indipendenti di opere audiovisive.	X			Il provvedimento disciplina le modalità di concessione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta a produttori indipendenti opere audiovisive.	Oneri già previsti	
				AI sensi dell'art. 5 del decreto, al fini dell'ammissione ai benefici, i produttori indipendenti opere audiovisive, presentano alla nazionalità italiana dell'opera audiovisiva, la concessione di tax credit e presentano istanza di riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana dell'opera su opere modulistiche predefinite.				Al sensi dell'art. 5 del decreto, al fini dell'ammissione ai benefici, i produttori indipendenti opere audiovisive, presentano alla nazionalità italiana dell'opera audiovisiva, la concessione di tax credit e presentano istanza di riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana dell'opera audiovisiva.		
				Il Regole rappresentante dell'impresa attesta il possesso dei requisiti per il riconoscimento e dichiara l'esistenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali. Successivamente, le imprese presentano, entro il termine di 30 giorni dalla data di deposito della copia campione dell'opera audiovisiva provisoria di codice ISAN, apposta istanza di riconoscimento definitivo della nazionalità italiana dell'opera audiovisiva.						
				Per il riconoscimento del credito d'imposta i produttori indipendenti presentano, con riferimento a staccata opera audiovisiva:						
				a) in via telematica, la clonarazione sostitutiva di atto di notorietà (regolamento), utilizzando il modello prediletto;						
				b) la richiesta preventiva, redatta su modello predisposto dalla Direzione Telematica, contenente: 1) la richiesta di riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana; 2) gli elementi necessari per la verifica dell'egibilità culturale sulla base dei parametri indicati nella tabella a allegata al decreto; 3) il piano di lavorazione dell'opera con indicazione delle giornate di ripresa previste; 4) il corso complessivo. Il costo elegibile preventivo dell'opera e il conseguente credito d'imposta indipendentemente.						
				Successivamente alla consegna presso la Direzione generale per il cinema della copia campione dell'opera audiovisiva provisoria di codice ISAN della copia del contratto o accordo fra produttore indipendente ed emittente televisiva operante in ambito nazionale, il produttore indipendente presenta richiesta definitiva alla Direzione generale per il cinema, redatta su modello predisposto dalla Direzione stessa (art. 12). Analoga oneri sono previsti per la richiesta del riconoscimento del credito d'imposta da parte del produttore esecutivo (art. 18).						

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estratti	Oggetto	Oneri intodotti/ eliminati	Oneri già previsti	pubblicazione	Nota Amministrazione	Nota Associazioni
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	138	Dm	07/05/2015	Disposizioni applicative per l'attribuzione alle strutture ricettive turistico-alberghiere.	X			Il provvedimento disciplina le modalità di concessione delle agevolazioni nella forma da Clienti di nuova introduzione.	
								[art. 5; il provvedimento prevede una nuova istanza per l'accesso alle agevolazioni nella forma del credito d'imposta (Domanda).	
								Al sens' dell'art. 5, le imprese che intendano accedere alle agevolazioni presentano apposita domanda sottoscritta dal capo rappresentante, nella quale deve essere specificato, all'atto complesso degli interventi e l'ammontare totale delle spese esegibili;	
								il tassazione di effettività delle spese esegibili;	
								il credito d'imposta spettante.	
								Le imprese, contestualmente alla domanda, devono presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri aiuti "de minimis" eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso o nei due precedenti, allegando la documentazione amministrativa e tecnica indicata nell'elenco allegato al decreto (distribuzione dell'imperdibile che elenchi i lavori effettuati, attestazione dell'effettivo sostenimento delle relative spese, dichiarazione relativa ad altri aiuti "de minimis" eventualmente fruiti).	
								Le domande dovranno essere presentate secondo modalità telematiche definite successivamente.	
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	187	Dm	15/07/2015	Procedure e modalità per il riconoscimento e la valutazione dell'interesse culturale delle opere cinematografiche.	X			Il decreto definisce le modalità di presentazione e pubblicazione e la procedura di esame delle istanze di riconoscimento dell'interesse culturale.	Oneri già previsti
								In particolare, l'art. 2 fissa le modalità di presentazione - telematica e cartacea - delle imprese in quanto le procedure previste dal decreto in relazione al riconoscimento della qualifica di interesse culturale e la documentazione richiesta (riconoscimento e alla valutazione dell'interesse culturale delle opere al di fuori delle specifiche disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive cinematografiche sono le medesime di quelle previste dal precedente DM 8 febbraio 2013).	Non sono stati introdotti nuovi oneri informativi a carico di cittadini o imprese in quanto le procedure previste dal decreto in relazione al riconoscimento della qualifica di interesse culturale e alla valutazione dell'interesse culturale delle opere al di fuori delle specifiche disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive cinematografiche sono le medesime di quelle previste dal precedente DM 8 febbraio 2013.
								Con decreto del Direttore Generale Cinema sono comunicati il numero e le date delle sessioni delle attive della Commissione, termini perentori entro cui, in relazione a ciascuna istanza per le modalità tecniche e attive, non propone differenze oneri e modali di presentazione delle stesse, la documentazione da allegare e la data a decorrere dell'istanza che, tuttavia, in corso di revisione è aggiornamento.	
								dalle quali esse sono accettate esclusivamente in modalità telematica. Il calendario delle sedute di audizioni deve essere reso noto, tramite pubblicazione nel sito web della Direzione generale	
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	187	Dm	15/07/2015	Modalità tecniche per il sostegno alla produzione e alla distribuzione cinematografica.	X			Il decreto disciplina le modalità tecniche per il sostegno alla produzione e alla distribuzione cinematografica.	Oneri già previsti
								In particolare, al sens' dell'art. 5, la denuncia di inizio lavorazione, le richieste di riconoscimento dell'interesse culturale, la richiesta di riconoscimento dell'interesse culturale, la richiesta del contributo al contributo alla distribuzione e della restituzione dei medesimi sono finalizzate allo sfruttamento della rete istituzionale, alla Direzione Generale prevede il versamento di contributi per lo sviluppo di cinema utilizzando la modulistica disponibile sul suo web istituzionale. Nella misurazione del contributo, deve essere allegata.	Non sono stati introdotti nuovi oneri informativi a carico di cittadini o imprese in quanto le procedure previste dal decreto in relazione al riconoscimento dell'interesse culturale, la richiesta del contributo per lo sviluppo di cinema utilizzando la modulistica disponibile sul suo web istituzionale. Nella misurazione del contributo, deve essere allegata.
								Le istanze relative alla richiesta di riconoscimento dell'interesse culturale, alla richiesta di contributo al contributo alla distribuzione e della restituzione dei medesimi sono finalizzate allo sfruttamento della rete istituzionale, alla Direzione Generale prevede il versamento di contributi per lo sviluppo di cinema utilizzando la modulistica disponibile sul suo web istituzionale. Nella misurazione del contributo, deve essere allegata.	
								Ai fini della erogazione del contributo alla copertura del costo industriale (art. 7), la stipula dell'atto di erogazione del contributo è subordinata, pena di decaduta del contributo stesso, alla presentazione a testo, e a conoscenza invio alla Direzione Generale cinema, da parte dell'impresa di produzione, di tutta documentazione necessaria, in particolare, al timbro della stipula, a richiesta la presentazione del piano finanziario che attesta la copertura del costo di produzione del costo di distribuzione del film, la stipula dell'atto di erogazione e a altri subordinata alla verifica dell'avvenuta trascrizione nel pubblico registro per la cinematografia, da parte dell'impresa di produzione, degli atti di acquisto dei diritti, di utilizzazione economica dell'opera fi minca. Nel caso dei contributi alla sola produzione, è imposto l'esercizio o presentare copia del contratto di distribuzione del film.	

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese - Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazione	Note Associazioni
MISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	193	DM	19/06/2015	Criteri e modalità di accesso al fondo mille giovani per la cultura per l'anno 2015.	X			Il decreto individua criteri e modalità di accesso al Fondo, promuovendo titoli formativi di orientamento per giovani, sulla base di un repertorio di accesso alla selezione dei determinanti. Al decreto si prevede l'emissione di specifici bandi fin entro 30 giorni dalla data già prevista per il 2014. La DM 29/05/2014, pubblicato sulla GU serie generale n. 227 del 18/06/2014, "Criteri e modalità di accesso al Fondo mille giovani per la cultura".		
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	263	BANDO (pubblico per comunicato)	27/10/2015	Avviso relativo alla concessione dei contributi a favore delle reti di imprese operanti nel settore del turismo.	X			Il bando per la concessione di contributi a favore delle reti d'imprese operanti nel settore del turismo, del 27 ottobre 2015 prevede, al punto 5, che l'impresa capofila presenti la (Punto 4.3). Comunicazione tempestiva, del capofila del raggruppamento, della direzione generale Turismo, nonché le istanze di ogni miflifica o variazione riguardante i requisiti soggettivi di rendicontazione e tutta la documentazione che la direzione generale Turismo ammissibilità delle imprese dell'aggregazione e che partecipano per essere inseriti opportunamente nell'aggregazione.		

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipoologia atto	Estremi	Oggetto	Obiettivi introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazione	Note Associazioni
MINISTERO DEI BENI CULTURALI E DEL TURISMO	264	Dm	07/09/2015	Modalità tecniche di erogazione perentorio degli contributi		X		Il decreto disciplina le modalità tecniche di erogazione dei contributi sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche.	Oneri già previsti	Non sono stati introdotti oneri informativi a carico di cittadini o imprese in relazione alle procedure previste dal decreto in relazione alle modalità di presentazione, anche per via telematica, alla Direzione generale del produttore o del regista erogatrici dei contributi, pur esistendo sostanzialmente diverse, non analogiche, del soggetto richiedente ed è corredata da dichiarazione sostitutiva di atto quella prevista dal precedente decreto 8 febbraio 2013.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	62	LINIEE GUIDA	10/03/2015	Linee guida per la presentazione delle domande di contributo in favore delle associazioni di promozione sociale, nazionali e locali, autorizzate dall'ente di cui alla legge 19 novembre 1987, n. 476, come modificata dalla legge 15 dicembre 1988, n. 438 - Attualizzata 2015.		X		Il provvedimento disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo in favore delle associazioni di promozione sociale.	Oneri già previsti	Il provvedimento non ha comportato l'introduzione di nuovi oneri.

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note Amministrazione	Note Associazioni
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	83	DPCM	27/02/2015	Disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, "ente: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurianuale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che prevede un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno.	X			Ai nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto un assegno su domanda di un genitore coniugato con il figlio. Al momento [Art. 4] Presentazione della domanda [Domanda] della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, i nuclei familiari beneficiari devono essere in possesso di ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro annui (art. 2).	Oneri già previsti	Oneri già previsti
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	111	DM	03/03/2015	Determinazione dell'occasione del tasso medio per la preventione degli infortuni nei luoghi di lavoro.	X			Al sens. dell'art. 1 del decreto il datore di lavoro in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e sicurezza del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, il provvedimento non ha introdotto nuovi oneri o modificato le modalità di attuamento il ricognoscimento della riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in adempimento di quelli previgenti.	Oneri già previsti	Oneri già previsti
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	123	DM	08/04/2015	Determinazione per l'anno 2015, della misura massima percentuale della pertinuzione di secondo ruolo, oggetto dello scarico contributivo, previsto dall'art. 1, commi 67 e 98, della legge n. 23/7/2007.	X			Il decreto prevede che, per l'attuazione dello scarico contributivo, i datori di lavoro indirizzi esclusivamente in via telematica, durante all'Imps, ai sensi dell'art. 3, la domanda deve contenere: al fatto identificativo dell'azienda; data di chiusura del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello; ch. data di avvenuto deposito del contratto preso a compimento. Direzione territoriale di Indirizzamento dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi endocrinici;	Oneri già previsti	CNA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	125	DM	30/01/2015	Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva.	X			Il decreto recita disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva. Al sens. dell'art. 2, le imprese in possesso di specifiche credenziali, possono effettuare, in tempo reale, la verifica della propria regolarità contributiva, tramite un'unica interazione imprese, ma ha modificato le modalità di adempimento di quelli pre vigenti anche se la nuova procedura di richiesta del DIRC Online non prevede, in definitiva, senz'altro delle imposte, si evidenzia che la stessa introduce <b>aggravio</b> di carattere operativo, infatti, in caso di società all'interno delle quali le posizioni da verificare sono molteplici (ad esempio, posizione dei singoli soci, posizione dei lavoratori dipendenti, posizione dei collaboratori), dovranno essere presentati molti richieste di regolarità contributiva. Al contrario, in base alla precedente procedura, la richiesta era comunque unitaria e gli strettamente coinvolte, un <b>ulteriore aggravio</b> è rappresentato dal fatto che di norma tali richieste non possono essere effettuate con il meccanismo che per l'accesso ai servizi intendete, ness'infatti la richiesta telefonica.	Oneri già previsti	CNA

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Note Amministrazione	Note Associazioni
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	296	Dm	12/10/2015	Definizione degli standard formativi che costituiscono livelli essenziali delle formazioni professionali per la qualifica e il perfezionamento dei lavori di lavoro e l'istruzione formattiva che costituiscono i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.	X	X		Il decreto definisce gli standard formativi che costituiscono livelli essenziali delle formazioni professionali per la qualifica e il perfezionamento dei lavori di lavoro e l'istruzione formattiva che costituiscono i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.	Oneri di nuova introduzione e oneri già previsti
MINISTERO DELLA DIFESA	106	Dm	25/03/2015	Procedura per l'esecuzione, in favore dell'interesse della difesa, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), viene richiesta l'esenzione dall'applicazione del (Art. 3). Trasmissione dossier REACH al Ministero della Difesa [Comunicazione o dichiarazione].	X			Oneri di nuova introduzione	Oneri di nuova introduzione
MINISTERO DELLA DIFESA	146	Dm	11/05/2015	Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'identità dell'impresa ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche ambientali (art. 3, comma 2, istituzione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche ambientali da chi agiscono con riferimento alle norme di protezione della sicurezza, della salute e dell'ambiente, di cui al decreto legge n. 10 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82).	X			Oneri di nuova introduzione	Oneri di nuova introduzione
								Le disposizioni del Dm introducono l'onere di valutazione dei rischi derivanti dalla attività di scavo di ordigni bellici, insospettabili, di valutazione per la progettazione che fa compito di valutare il rischio legato alla presenza di ordigni bellici e, conseguentemente, di valutare se richiedere la bonifica del sito che sarà effettuata da un'impresa specializzata, in caso di bonifica, ricade sul committente l'onere di incaricare un'impresa specializzata in possesso del risultato richiesto da questo repertorio.	

Il legale rappresentante dell'impresa iscritta è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'ufficio diocesano di ogni variazione effettuata alla propria struttura e agli appartenenti all'oggetto sociale, al trasferimento della sede, all'istituzione di nuove sedi, alla sostituzione dell'impresa o del consorzio di imprese, della fusione o di altre operazioni che comportino il trasferimento di azienda o di un suo ramo, su indicazione della locazione di azienda (art. 11). Le imprese scritte all'albo hanno l'obbligo di comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi del relativo evento, la perdita di uno dei requisiti di ordinanza generale nonché la pertinenza o la rinuncia di uno dei requisiti di ordinanza speciale, a mezzo posta elettronica certificata - PEC (art. 12).

La sussistenza dei requisiti di iscrizione è soggetta a verifica bimestrale, previa istanza (a presentare, da parte dell'impresa, almeno novanta giorni prima della scadenza biennale (art. 11).

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipo/pa sto	Estremi	Obietto	Oneri introdot ti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Regolamento disciplina le misure comprensive per l'esercizio della professione di	Note Amministrazione	Note Associazioni
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	14	DM	3/12/2014 r. 2016	Regolamento recente misure comprensive per l'esercizio della professione di avvocato	X		Si (G.U. e Site web)	[Art. 5, comma 2]. Convocazione e calendario delle prove (Comunicazione) [Art. 6, comma 5]. Esito prova attitudine (Comunicazione) [Art. 12, comma 4]. Dibferma di iscrizione nel registro dei titolari (Comunicazione).	Confermato Si concorda con quanto sostenuto dall'amministrazione.	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	69	DM	26/02/2015, n. 32	Regolamento recente le regole tecniche e operative per lo svolgimento delle vendite di beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161, ter, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.	X		Si (G.U. e Site web)	Il decreto istituisce, allart. 3, il registro dei gestori della vendita telematica l'obbligo da risposta documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti al responsabile del registro una serie di dati aggregati: a) sul numero degli incarichi di vendita telematica ricavati, precisando il periodo d'ordine di prezzo per anno; b) sull'utilizzo giudiziario infatti al quale prende la procedura rispettiva alla quale è stato incaricato, quale è stato incaricato, relativa al tipo di procedura, relativamente alla quale ha ricevuto il borsone della vendita telematica trasmesso entro cinque giorni da ciascun esponente dell'incarico, in particolare se riguarda una procedura di esproprio dei dati relativi a beni immobili che costituiscono oggetto nonché dati identificativi di forza mobilità o immobiliare;	Għiex di nuova introduzione Le norme introdotte, in capo al gestore della vendita telematica l'obbligo corrisponde da risposta documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti al responsabile del registro una serie di dati aggregati:	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	214	DM	12/08/2015, n. 144	Regolamento disposto per il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma speciale, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247	X		Si (Site web)	Il decreto disciplina le modalità di consegna e mantenimento del titolo di avvocato specialista. Ai sensi dell'art. 6 del decreto, per conseguire il titolo di avvocato specialista in uno dei settori consiglio a titolo di specialista Cnf, per il trattato del consiglio di specializzazione l'intessuto deve presentare domanda presso il consiglio dell'ordine di appartenenza che, verificata la regolarità della documentazione, la trasmette al Consiglio (Art. 9). Dibfarr-ġurra, il trattato di formazione permanente nel settore di specializzazione da parte dell'avvocato e attestat l'esperienza nel settore di riferimento ai fini del mantenimento del titolo di specialista (Dibħarha-e-Comunicazione) (Artti. 10 e 11). Dimontar-żon di partecipazione a scuole o corsi di alta formazione, di avere esercitato nel trattato di appartenenza nel settore di specializzazione a titolo di avvocato (Dibħarha-e-Comunicazione).	Confermato Si concorda con quanto sostenuto dall'amministrazione.	

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazione	Note Associazioni	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	167	DM	16/07/2015	Determinazione annuale delle risorse destinate all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tronchi formativi presso uffici giudiziari e per la definizione dei requisiti per la presentazione delle domande.	X			Il decreto determina l'ammissione delle risorse destinate all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tronchi formativi presso uffici giudiziari e per la definizione delle domande. In particolare, ai sensi dell'art. 2 del decreto, la attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tronchi formativi annuncia, de ribbedance: a) il codice fiscale; c) la data di inizio del tronco; d) il valore dell'indicatore ISEE; e) l'inizio di borsa elettronica. Alla domanda deve essere allegata la attestazione dell'ISEE e accertato per le prestazioni erogate agli studenti nel rambo da diritto allo studio universitario. La domanda, firmata per esteso, deve essere presentata dall'interessato all'ufficio giudiziario della giustizia ordinaria e amministrativa presso il quale è avuto il tronco formativo entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sul sito internet del Ministero, per l'assegnazione della borsa di studio edificante all'attività svolta nel primo semestre 2015.	Oneri di nuova introduzione		
	257	DM	15/10/2015	Parziale modifica al decreto 10 luglio 2015 relativo alla determinazione annuale delle borse di studio per lo svolgimento di tronchi formativi presso uffici giudiziari e per la definizione dei requisiti per la presentazione delle domande.	modifica			Il decreto modifica parzialmente e integra il DM 10 luglio 2015 relativo alla determinazione annuale delle risorse destinate all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tronchi formativi presso uffici giudiziari e per la definizione dei requisiti per la presentazione delle domande.	Oneri di nuova introduzione		
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	257	DM	20/10/2015	Induzione della procedura di selezione di 1502 troncanti a fini dello svolgimento di un periodo di perfezionamento da parte di coloro che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 27, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, di un ulteriore perfezionamento della durata di dodici mesi.	X			Si (Sito web)	Il decreto indica la procedura di selezione di troncanti ai fini dello svolgimento di un periodo di perfezionamento da parte di coloro che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui non sono in possesso dei seguenti requisiti: a) avere svolto il periodo di perfezionamento o di studi in possesso dei titoli ci pollici (ci non aver riportato contando per detti non copiosi); b) non essere in possesso di titoli di perfezionamento o di studi non copiosi; c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di gli effetti della ristabilitazione; d) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; e) non essere sottoposto a un procedimento penale. La domanda è redatta compilando un apposito modulo disponibile sul sito internet del Ministero ( <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> ) il richiedente deve dichiarare nella domanda del D.R. n. 445/2010 (il tutto), le quali parcondi a tali prestiti nel modulo elatis, la domanda deve essere inviata, unitamente alla copia di un documento identificativo (art. 4). All'atto della presentazione della domanda ciascun richiedente deve indicare un indirizzo di posta elettronica, certificata o ordinaria, che potrà ricevere tutte le comunicazioni (art. 10).	Oneri già previsti	
MINISTERO DELLA SANITÀ	3	D.DIRETT	14/11/2014	Revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco sulle navi di bordo e degli attestati di incarico nell'ambito dei servizi di tutela sanitaria.	X			Il procedimento presuende che la domanda per la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco e degli attestati di incarico redatta su un bollo definitamente sottoscritta, sia presentata al ministero della salute direttamente o gestita a mezzo raccomandata ovvero (non si tratta di nuovo adempimento, ma di un procedimento di immediata avvio da casella di posta elettronica certificata all'indirizzo <a href="http://www.santapostacenter.it">www.santapostacenter.it</a> ). Nella domanda di revisione l'interessato dovrà dichiarare il processo del requisito previsto (art. 3). Alla domanda dovrà essere allegata, oltre al certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico di posto di studio, apposta certificazione o dichiarazione sostitutiva già versata gli altri requisiti (art. 1). Ulteriore documentazione dovrà essere prodotta all'esito della revisione (art. 5).	Oneri già previsti		

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estratti	Oggetto	Oneri introdotti/ già previsti	Oneri già pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazione	Note Associazioni
MINISTERO DELLA SALUTE	50	D.M.	10/02/2015	Criteri di valutazione delle acque minerali naturali.	X	X	Il decreto testifica la disciplina precedente (DM 12 novembre 1992, n. 542) e urevede che a Oneri già previsti	Oneri già previsti	CNA
				corredate dalle domande di riconoscimento delle acque minerali naturali devono essere prodotta Disciplina precedente, D.lgs. 25 gennaio 1992, n. 105; D.M. 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal D.M. 29 dicembre 2003. Si concorda con l'amministrazione che tali oneri erano già previsti: con il D.M. 10/02/2015 vengono raccolti in una disposizione ordinata.					
MINISTERO DELLA SALUTE	56	D.M.	16/01/2015	Disposizioni in materia di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva.	X	X	A fini del rilascio dell'autorizzazione per la produzione di medicinali per terapie avanzate su base non ripetitiva, il produttore presenta all'agenzia italiana del farmaco (AIFA) la seguente documentazione (art. 2): a) domanda contenente gli elenchi (indicati agli artt. 1 e 2 del decreto, da sostituire nel Medicinale per Terapia Avanzata (DmTA) contenente le informazioni di utilizzo dei medicinali (Comunicazione); b) comunicazione del numero di lotti di medicinali prodotti (Comunicazione); c) copia della ricevuta di avvenuto versamento delle tariffe e diritti previsti.	Oneri già previsti fatt. 2: istanza per l'autorizzazione alla produzione di medicinali (Domanda)	Oneri già previsti fatt. 2: Attestazione della corrente del perdurare del caraterne
				A seguito del rilascio dell'autorizzazione, il produttore è obbligato a segnalare all'Aifa immediatamente ogni effetto grave ed entro quindici giorni ogni altro danno, utilizzando un apposito modello fornito a seguire (26) e tenendo conto, se avvezzo, compresa l'assenza di effettiva, accertato o alla somministrazione del prodotto, l'attuale apposita scheda di segnalazione di cui all'allegato 3 al decreto. Inoltre, il produttore deve comunicare all'Aifa, entro il mese di gennaio di ogni anno, il numero dei lotti di ciascun medicinale per terapie avanzate prodotto nell'anno precedente (art. 4).					
MINISTERO DELLA SALUTE	78	D.M.	05/02/2015	Modifica del decreto 14 marzo 2013, relante: «Documentazione necessaria per il riconoscimento degli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico».	X	X	Il decreto, recante la disciplina per il riconoscimento degli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, modifica norme preesistenti costituite di allegati del decreto (Art. 1, comma 1, lett. b e c), Attestazione della corrente del perdurare del distinzione tra la procedura di riconoscimento e la procedura di conferma del carattere scientifico degli istituti, in particolare, art. 1, comma 2, intervenendo a modificare art. 2, secondo il quale, direttamente dalla stessa Art. 2, lettera c), ha eliminato nel proclamato di conferma del carattere scientifico degli istituti l'obbligo di produrre:	Oneri già previsti	Oneri già previsti
				1. il provvedimento della Regione competente necessario ad attestare la corrente di riconoscimento della scienzifica e la regolamentazione sanitaria regionale; 2. il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze richiesto nel caso di Regioni satopata a piano di ricorso dal risarcito sanitario.					
MINISTERO DELLA SALUTE	103	D.DIRET.	21/04/2015	Modifica delle autorizzazioni all'immagine in commercio dei medicinali per uso veterinario contenenti "colistina" da somministrare per via orale.	X	X	Il decreto prevede che le scelte "riduci delle autorizzazioni all'immagine in commercio dei medicinali, veterinari contenenti "colistina" da somministrare per via orale sono tenute a Decisione della Commissione del 16 marzo 2015, relativa, nel quadro dell'art. 35 dello direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, all'adozione di misure in commercio di tutti i medicinali veterinari contenenti "colistina" da somministrare per via orale.	Oneri già previsti	Oneri già previsti

**Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese - Anno 2015**

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Ripologia	Estremi	Obietto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazione	Note Associazioni
MINISTERO DELLA SALUTE	143	Dm	30/04/2015	Procedure operative e istituzionali per un efficace controllo per l'ammissione in commercio di un medicinale	X			Al sensi dell'art. 2 del decreto, per consentire una efficace azione di farmacovigilanza, il Onf già previsti richiede l'autorizzazione all'ammissione in commercio (AAC) di un medicinale dove Dlgs 24 aprile 2006, n. 239, d.M. 30 aprile 2015, n. 143 modifica anche presentare all'Alfa una domanda che, oltre alle informazioni già previste all'art. 8, c. 3 del d.lgs. n. 219/2006, deve contenere anche i seguenti elementi: a) In trascrizio del sistema di Farmacovigilanza del richiedente (responsabilità di persona qualificata) responsabile della farmacovigilanza, indicazione degli stati menti, nei quali la persona responsabile risiede e svolta le funzioni; informazioni per controllare la persona responsabile, disponibilità delle risorse necessarie per svolgere le funzioni; indicazione del sito in cui viene conservato il fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza per il medicinale; b) piano di gestione del rischio con la descrizione del sistema di gestione del rischio che sarà istituito dal richiedente per il medicinale; c) copia dei seguenti documenti: autorizzazione emessa in un altro Stato membro o in un paese vero ad immettere in commercio il medicinale, sintesi dei dati sulla sicurezza, elenco degli Stati membri dove sia in corso l'esame di una domanda di autorizzazione, riassunto della caratteristica del prodotto, informazioni su eventuali decisioni di rifiuto dell'autorizzazione, sia nell'Unione che in un Paese terzo, con relativa motivazione.		
								Al fine del monitoraggio, il titolare dell'AC fornisce all'Alfa, almeno nove mesi prima della scadenza del periodo di validità dell'autorizzazione, una versione aggiornata del dossier di autorizzazione del medicinale (art. 8). Il titolare dell'AC è obbligato a tenere aggiornato e mettere a disposizione, su richiesta, un fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza (art. 17), il titolare dell'AC è tenuto a registrare e comunicare tutte le cosette reazioni avverse segnalate dai patienti e operatori sanitari o che si verificano nell'ambito di studi dopo l'autorizzazione (art. 23). Il titolare dell'AC è obbligato a trasmettere rapporti periodici di aggiornamento sulla stesura (art. 25).	Onf già previsti DPR 6 ottobre 1990, n. 309, art. 27. Al sensi dell'art. 4, la persona responsabile della coltivazione deve comunicare al Ministero il Si presta che allo stato attuale, tali oneri gravano solo sullo stabilimento numero delle piante da allevare per ogni ciclo di coltivazione, entro trenta giorni dall'inizio chimico farmaceutico di Firenze dell'agenzia industriale del Ministero infine, entro trenta giorni dalla data di coltivazione, nonché il numero delle piante coltivate e la rete in peso delle diverse segnalate a base di cannabis, o la preparazione vegetale, entro trenta giorni dalla raccolta. La persona qualificata dell'officina farmaceutica autorizzata comunica al Ministero della salute ogni lotto di sostanza attiva o preparazione vegetale a base di cannabis rilasciato, entro trenta giorni dalla rilascio prima dell'avvio alla distribuzione.	
MINISTERO DELLA SALUTE	279	Dm	09/11/2015	Funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della convenzione unica sui superfluenzi del 1961, come modificata nel 1972	X			Il decreto disciplina la produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis.		

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estratti	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti/ pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazione	Note Associazioni
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	4	DM	13/11/2014 n. 272	Modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera-b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	X (eliminata)		Il decreto stabilisce le modalità e la tempestività per la relazione e presentazione della relazione di riferimento. La relazione di riferimento deve contenere informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee relative alla presenza di sostanze pericolose per l'uomo e per il territorio. L'obbligo di redazione è presente in "relazione di riferimento" tratta sui posteri degli impianti elencati nell'allegato XII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (art. 3). Le informazioni minime contenute nella relazione di riferimento riguardano: a) uso attuale del sito; b) le misurazioni già disponibili effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee utilizzate a carattere temporaneo o stabile del sito in relazione alla presenza delle sostanze pericolose per l'uomo; c) 3. Ove non sufficienti le misurazioni di cui al punto precedente, risultati di nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee volte a caratterizzare il relativo stato di qualità con riferimento alla presenza di tali sostanze; d) illustrazione dettagliata delle modalità con cui sono effettuate le misurazioni sulle sostanze pericolose; e) l'indicazione sullo stato attuale di qualità del suolo delle acque sotterranee, con esclusivo riferimento alla presenza delle sostanze pericolose per l'uomo, specificando i criteri accettabili per effettuare la valutazione; f) la destinazione di cui tutte le siti.	CNA Oneri eliminati Il decreto ha definito le modalità per la redazione della relazione di riferimento. Introdotta in seguito a modifiche del clauso 15/2016. Sono state così uniformate le modalità di redazione della relazione su tutto il territorio.	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	68	DM	12/02/2015, n. 31	Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di incettanza dei punti vonda carburanti. Tali criteri tipificati nell'Allegato 2 del decreto stesso tengono conto delle dimensioni dell'area, della tipologia, delle caratteristiche e dell'estensione della contaminazione, e dell'eventuale presenza di dati fuori sito (art. 5).	X (eliminata)		Il decreto individua criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di incettanza dei punti vonda carburanti. Tali criteri tipificati nell'Allegato 2 del decreto stesso tengono conto delle dimensioni dell'area, della tipologia, delle caratteristiche e dell'estensione della contaminazione, e dell'eventuale presenza di dati fuori sito (art. 5).	CNA Oneri eliminati Il provvedimento ha introdotto semplificazioni, diminuendo oneri per chi effettua la bonifica dell'area.	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	84	DM	30/03/2015	Leyne guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome. Breivito che articola 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.	X (eliminata)		Le linee guida forniscono indicazioni e criteri per l'esperimento della procedura di valutazione di impatto ambientale IV, al fine secondo del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di garantire una uniforme e corretta applicazione sul tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva 2013/32/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.	CNA Oneri eliminati Sono state definite in maniera più puntuale le modalità per l'esperimentazione della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome. In questo modo, sono stati affrontati anche problemi legati a differenti interpretazioni della legge 116/14 che avevano portato a una richiesta di valutazione "es-presso caeo".	

**Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese.** Anno 2015

Administratore	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri imputabili/ eliminati	Descrizione	Note Amministrazione	Note Associazioni	
MINISTERO DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	191	D.M.	07/08/2015	Classificazione dei rifiuti radattanti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45	X	Si [sito web]	Il decreto stabilisce la classificazione dei rifiuti radattanti, anche in relazione agli standard internazionali, associando a ciascuna categoria specifici requisiti in relazione alle diverse tipologie di gestione dei rifiuti tessi. Ai sensi dell'art. 5, i soggetti che producono o che gestiscono rifiuti radattanti devono regolarmente, della contabilità e dell'effettuata da conservare, la tenuta della contabilità dei suddetti rifiuti radattanti, secondo l'allegato 1, tabella 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, inoltre, per consentire l'effettuazione attualmente presente sui contenitori dei rifiuti radattanti sulla base di un apposito programma, con un successivo riconfermativa dei rifiuti radattanti prescritta nei contenitori dei rifiuti radattanti che prevede la conduzione delle operazioni stesse entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto.	Oneri di nuova introduzione	Oneri già previsti
MINISTERO DELVANTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	292	DECRETO	18/11/2015, n. 4	[pubblicata per comunicato)	X	La delibera stabilisce all'art. 1 che i soggetti iscritti all'Albo, con procedura semplificata, in Oneri già previsti	possesso di autorizzazione di risarcimento privo dei dati relativi agli estremi identificativi dei veicoli e alle tipologie di rifiuti che possono essere trasportati presentano la comunicazione veicoli e con le tipologie di rifiuti che possono essere trasportati dai veicoli iscritti al modello allegato alla delibera stessa entro il termine di novanta giorni dall'apposita richiesta formulata dalla sezione regionale competente.	Oneri di nuova introduzione	Oneri già previsti
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	44	D.M.	19/12/2014	Indennizzo alle imprese per danni subiti in conseguenza di detti ironi copiosi commessi per ostacolare l'attività dei canteri.	X	At fini della concessione dell'autorizzazione prevista dall'art. 13, c. 7-bis, del d.lgs. 23/12/2013, n. 145, con modificazioni, con decreto ministeriale 1.2/02/2014, n. 9, il decreto prevede, agli artt. 3 e 4, che le imprese che hanno subito danni ai materiali o alle attrezzature di cantere trasmettano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una richiesta di indennizzo, all'inizio di ogni periodo di riferimento della richiesta di indennizzo o compiuta nella seguente indennizzazione. Per conoscenza, alle stazioni pubbliche, domanda comprensiva di richiesta di indennizzo ad evidenziare danni, riferiti ai materiali, alle attrezzature e ai beni strumentali che l'imprese ha subito;	Oneri di nuova introduzione	Oneri già previsti	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	61	DIRETT.	09/03/2015	Disposizioni relative all'esercizio degli ascessori in serbatoio pubblico destinati ai trasporti di persone.	X	c) copia della denuncia/querela presentata dall'impresa, o dalla stazione appaltante, per quanto concerne detti non coposi, commessa a fine di ostacolare o rallentare l'ordinaria esecuzione delle attività di cantere, e che hanno determinato all'impresa il venire in essere dei danni;	Oneri di nuova introduzione	Oneri già previsti	
						d) copia dell'eventuale costituzione in giudizio dell'impresa quale parte civile;			
						e) dichiarazione sostitutiva attestante l'esistenza, o l'inesistenza, di coperture assicurative dirette a farci e indennizzare gli eventi previsti dalla norma;			
						f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio mediante la quale l'impresa dichiara, fornendone uno scorcio documentale, l'arruolamento e delle somme percepite in conseguenza dei realizzarsi dei dell'effettivo coprisicurezza nominato.			
						il decreto prevede che il Responsabile dell'Esercizio comunitario con congo anticipo di trenta giorni dal datodel decreto provvisorio di esercizio delle rettifiche semestrali, a fini di consente l'eventuale partecipazione di un funzionario tecnico i risultati delle verifiche e prove ripartite a quanto previsto dal precedente decreto del 1° gennaio 2010.			
						periodiche sono verbalizzate e transmesse dal Responsabile dell'Esercizio nel gran regolamento agli enti delegati ed agli I.S.T.I.F. territorialmente competenti; art. 5.			

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Enti/stenti	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazione	Note Assoziationi
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	71	DECRETO DELL'CAPO D'PARTIMENTO	24/02/2015	Derroga alle disposizioni di cui al decreto 20 gennaio 2013 n. 29, concernente norme in materia di approvazione nazionale di sistemi vuoti, nonché modellazione per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione.	X			Il decreto stabilisce che i costruttori di sistemi vuoti riconosciuti titolari alla produzione in Cina di nuova introduzione dalla direzione generale per la Motorizzazione o da un centro prova autorizzato presentano domanda al dirigente alla direzione generale per la Motorizzazione per la messa in commercio, sul territorio nazionale, delle fauni costitutori di ruote per autovetture dei dati relativi alle ruote in fasce da loro prodotte. La domanda presso le ragioni tecniche ed economiche si basa sulla richiesta di una installazione commerciale e costante, fermo dei tipi di lucu, individuati per codice suddetta denominazione Si segnala, tuttavia, che tratta di procedura "una tantum", il quale è richiesta la decoga.	Oneri di nuova introduzione	Significativa semplificazione rispetto alle procedure aggiornate rappresentative comprese quelle a rappresentanza delle cooperative agricole, il DM introduce significativa semplificazione in uso per le formalità relative alla immatricolazione e territoriali amministrative in uso per le formalità relative alla immatricolazione delle macchine agricole.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	188	DM	01/06/2015	Disposizioni attuate dell'articolo 1bis, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in tema di attuazione delle procedure di collegamento al Sistema di Operativi di prenotazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da parte delle organizzazioni professionali agricole ed agromecaniche maggiorenti rappresentative a livello nazionale	X			Il decreto disciplina le modalità di svolgimento, da parte delle organizzazioni professionali agricole, il DM introduce significativa semplificazione rispetto alle procedure aggiornate rappresentative comprese quelle a rappresentanza delle cooperative agricole, il DM introduce significativa semplificazione in uso per le formalità relative alla immatricolazione delle macchine agricole.	Oneri eliminati	Oneri eliminati
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	159	DIRETTORE	21/07/2015	Prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi.	X			Il decreto definisce le prescrizioni relative alle prove e alle ispezioni per gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi. In particolare, al fine dell'applicazione dei paragrafi 1.5.1.3 (imballabili) e 1.6.5.1.3 (grandi imballaggi) del codice (MoSC), il titolare del certificato di approvazione provvede con lo stesso provvedimento l'esecuzione di prove su campioni di produzione secondo quanto previsto nel programma di garanzia della qualità contenuto nella documentazione fornita a 1 senso dell'art. 32, comma 4, lettura b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2005, n. 134 (i documenti comprovanti le prove effettuate devono essere conservati per dieci anni da titolare del certificato di approvazione ed esibiti a richiesta dell'Amministrazione o dell'organismo autorizzato (art. 1, comma 1).	Oneri già previsti	Oneri già previsti
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI								Al sensi dell'art. 1, il trasporto di piume deve essere reato in conformità al modello allegato 1 al paragrafo 21 (per i grandi imballaggi) e per i contenitori intermedi (allegato 4); il certificato di approvazione del progetto di cui all'art. 32 del citato d.P.R. n. 134/2005 deve essere redatto in conformità al modello allegato 5).		
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI								Al sensi dell'art. 4, il modello di rapporto di prova iniziale o periodica, dei contenitori intermedi, di cui al paragrafo 1.5.4.4 del codice MoSC dove esso è redatto in conformità al modello allegato (allegato 6).		

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estratti	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazione	Note Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	211	DM	31/07/2015	Modalità di erogazione dei contributi a favore delle iniziative professionali nel settore autotrasporto.	X			Il decreto prevede misure incentivanti volte alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi finalizzate all'acquisizione, da parte di titolari soci, amministratori, dipendenti o Riordine, analoghi oneri previsti per misure di incentivazione del tutto ai sensi dell'art. 2 del decreto, per accedere ai contributi, le imprese devono presentare a) 204; DM 19/06/2014, n. 238; e DM 07/07/2014 (GU n. 208 del 18/07/2014), b) 2013; DM 21/03/2013, n. 119 (GU n. 137 del 13/05/2013).	Oneri già previsti	

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estratti	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazione	Note di nuova introduzione
MINISTERO DELLA INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	222	Dm	10/06/2015	Criteri e modalità di concessione del contributo relativi al finanziamento di progetti nel campo navale.	X			Il decreto disciplina le modalità di erogazione di aiuti per progetti di ricerca e sviluppo e di innovazione compresi in categorie preseminate in favore di imprese comunitarie e degli abbonati delle imprese e professionisti, riparazione e trasformazione e avvio esercitato negli abbonati delle imprese e professionisti. Per accedere agli aiuti (art. 6 del decreto) l'impresa a pregeva dichiara: contiene le seguenti informazioni: al nome, ragone sociale, dimensioni dell'impresa e il numero di iscrizione all'elenco specifico; la descrizione del progetto; ci durata di realizzazione del progetto; di ubicazione del progetto; elenco dei costi del progetto; il importo del aiuto finanziario subisito per il progetto.  Alle stesse, da trasmettere assiduamente via PEC, deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che, riguardo al progetto per il quale è richiesto l'aiuto, l'impresa non ha ricevuto alcun contributo né direttamente né indirettamente, ovvero per il tramite di fornitori di beni e servizi, convegni, affianca di contributo, le domande di lavoro essere trasmesse, a mezzo PEC, alla direzione generale. Le imprese ammesse al contributo in via provvisoria presentano annualmente domanda di erogazione del contributo, corredita da documentazione comprendente il rispetto del piano di realizzazione del progetto, dalla dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di commercio e dalla dichiarazione sostitutiva (art. 9).		
	222	Dm	25/08/2015	Modifiche al decreto 10 luglio 2015 recante criteri e modalità di concessione del contributo relativo al finanziamento dei progetti nel campo navale.				Il decreto modifica le disposizioni di cui al DM 10 giugno 2015 relative ai criteri alle modalità di concessione dei contributi per il finanziamento dei progetti nel campo navale, in particolare: 1. tra la documentazione che l'impresa deve presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la concessione dell'aiuto viene aggiunta "una dichiarazione attestante di non essere impresa in difficoltà" (art. 6, comma 3 del decreto); 2. la modifica ha reso obbligatoria la presentazione della domanda per la concessione dell'aiuto per i vari aiuti ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. Mentre in precedenza era riconosciuta la possibilità di poter presentare tale documentazione per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, la presentazione della documentazione è diventata obbligatoria anche questa categoria di lavori (art. 6, comma 4); 3. la imprese ammesse al contributo in via provvisoria devono presentare annualmente alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per re. (d'acqua interne), in aggiunta alla domanda di erogazione del contributo (ibidem), anche "la dichiarazione di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con l'mercato interno" (art. 9, comma 1);		

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Obiettivo	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazione	Note Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	230	DELIBERA	29/09/2015	[Disposizioni] riduzione compensata dei pedaggi autostadali per i transiti effettuati nell'anno 2014.	x	x		La delibera definisce le modalità di ammissione alla riduzione compensata delle Oneri già previsti imposte dalla Rete provista che, nel 2014, abbiano sostenuto costi per il pagamento dei pedaggi per i transiti autostradali effettuati con veicoli Euro 3, 4, 5 appartenenti alle classi B1-Deliberazione 02/10/2014, n. 2 (GU n. 242 del 17/10/2014).		
				ai sensi del punto 9 della delibera, a pena di esclusione dal diritto, le imprese di autotrasporto in cantiere e quelle in canti proprio avendo richiesto, complesso e presentando la domanda esclusivamente in via telematica, nella sezione dedicata del sito internet <a href="http://www.alboautotrasporti.it">www.alboautotrasporti.it</a> .						
				Nella domanda devono figurare i seguenti dati ( punto 10): a) denominazione e sede dell'impresa; b) generalità del titolare, del rappresentante legale o del procuratore che la sostituisce a domanda; c) sottoscrizione del titolare, o del rappresentante legale o di un suo procuratore, con la procedura della firma elettronica; d) pat fe' imprese; e) raggruppamenti avventizi e/o altro Pecu dell'U.E.; f) numero e la data di rilascio della licenza comunitaria. La copia cartacea della licenza comunitaria dovrà essere spedita soltanto su richiesta del Comitato centrale e con la modulistica specificata da detto organismo. In seguito a quanto sopra, le imprese devono fornire gli elementi di cui, rispettivamente, ai titoli I e III della delibera.						
				Terminata la compilazione sul sito Internet dell'Albo, la domanda, a pena di inammissibilità, deve essere firmata in formato elettronico; a tal fine, l'impresa deve dotarsi dell'opportuno kit per la stampa digitale (smart card o token etc.) (punto 13).						
				Il pagamento della tassa da bollo va eseguito tramite bollettino postale sul c/c 4028 specifico per l'autotrasporto. Al termine della compilazione in formato elettronico, l'impresa deve inserire negli appositi campi gli estremi di versamento (dati di effettuazione del pagamento ed identificativo dell'ufficio postale) sui quali il Comitato centrale effettuerà gli opportuni riconoscimenti. A tal fine l'impresa è tenuta a conservare la ricevuta del pagamento (punto 14 della delibera).						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	254	DELIBERA	26/10/2015	Determinazione delle quote che le imprese scritte all'Albo degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2015 devono corrispondere, entro la stessa data, per l'anno 2016, al Comitato centrale per l'elenco nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.	x	x		Il decreto stabilisce la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto al fine di Oneri già previsti provvedere per l'anno 2016 alle spese per il funzionamento del Comitato Centrale e per il provvedimento integrale adempimento di tutte le competenze e funzioni.		
				Al sensi dell'art. 1 del decreto, il versamento della quota nuova deve essere effettuato unicamente attraverso il sistema di pagamento elettronico operativo nella apposita funzione presente sul sito web del portale dell'autotrasporto Statale del Ministero.						
				La pratica dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2016 deve essere conservata dall'impresa, anche al fine di consentire i controlli esprimibili da parte del Comitato Centrale fino alle competenti strutture periferiche (art. 3).						

**Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015**

G.U.	Tipologia atto	Estremi	Obiettivo	Questa intende/eliminata?	Oneri già previsti	Descrizione	Note Amministrazione
							Not. Associazioni
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	257	DM	29/09/2015	Modifica di riapertura e di erogazione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti nel settore dell'autotrasporto.	X	Il decreto disciplina la riapertura e le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti nel settore dell'autotrasporto. Ai sensi dell'art. 4 possono presentare domanda di erogazione fra le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture sostitutive, iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1671/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2009. La modalità di presentazione delle domande e i conseguenti adempimenti gestionali relativi all'istruttoria delle richieste pervenute sono stabiliti con il decreto del Direttore della Direzione generale da emanarsi entro quindici giorni d'occorrenza dalla data di pubblicazione del decreto.	Oneri già previsti all'anno 2015 destinate all'erogazione a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, in regola con i requisiti di licenziazione al Registro incentivamento del traffico simili, riferito alla annualità: rinnovo e radeggiamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, nonché per favore iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore.
	257	DIRETTORE	21/10/2015	Disposizioni di attuazione del decreto 29 settembre 2015, recante modifica di riapertura e di erogazione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti nel settore dell'autotrasporto		Il decreto disciplina la modalità di gestione della misura d'incentivazione di cui al Dm n. 32/2015 con specifico riferimento alle modalità e ai termini di presentazione delle domande di ammissione al bando e alle modalità di dimostrazione dei requisiti previsti al fini dell'ammissione ai banchetti stessi. Ai sensi dell'art. 2, le domande da redigere utilizzando esclusivamente il modello allegato al decreto, devono contenere i seguenti elementi: a) trazione sociale dell'impresa o del raggruppamento; b) scie dell'impresa o del raggruppamento; c) regole rappresentante dell'impresa o del raggruppamento, di coste fissate, el partita (VAT); finanziario (EC); d) indirizzo nel quale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento; e) titoli di legge rappresentante dell'impresa o del raggruppamento; f) numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale, o numero di licenziamento all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi; j) iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato	Le domande devono inoltre contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del P.R. 445/2000, di non riunire tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati, quali illegittimi o nonconvenienti dalla Commissione europea, inoltre, ai fini della responsabilità delle domande, gli aspiranti dovranno comporre il possesso delle caratteristiche tempiete, dei beni con le modula indicate nel D.M. ed allever- obbligatoriamente, a pena di esclusione, tutta a documentazione richiesta. Ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento (art. 5), i soggetti richiedenti il bando coi hanno avuto a trasmettere, a pena di inammissibilità, il contratto di acquisizione debitamente sottoscritto, nonché prova dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura/debitamente quietanzata.

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Obiettivo	Ore introdotte/eliminate	Ore presti già previsti	Destinazione	Note Amministrazione	Note Amministrazione	
MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	256	D.M.	01/12/2015 n. 203	Regolamento recante norme periodiche, di adeguamento tecnico e di varianti costitutive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funz. funicolari, sciose e slittino distanziate al trasporto di persone	x			il decreto definisce norme tecniche distinguendo gli impianti realizzati prima e dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 210/7/2003. Impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 210/7/2003. Ogni impianto deve essere sottoposto alle revisioni periodiche (quinquennale e generale). Revisione quinquennale. [Punto 2.2.1] Le ditte costitutive individuano la partita dell'impianto da sottoporre a controllo. Le indicazioni sui controlli da eseguire sono contenute nel piano dei controlli da allegare come documento specifico al manuale di manutenzione, di cui è parte integrante. Di tutta una accurata registrazione in apposite pagine del Registro di controllo e manutenzione dell'impianto. [Punto 2.3] L'esperto professionista deve effettuare la «Valutazione del rischio d'incendio». Qualora ne ricorrono le condizioni, deve redigere un progetto antincendio e una relazione di corretta esecuzione dei lavori.	Ore di nuova introduzione	
				Revisione generale. [Punto 2.5.3] Il Direttore/Responsabile dell'esercizio/Accidente tecnico (se previsto) fornisce all'autorità di consegna, a legge ai programmi di revisione settantennale - una versione aggiornata del Manuale di uso e manutenzione (Mu.M.) comprensiva del piano dei controlli non distruttivi, redatta dalla ditta costruttrice originaria o da altra ditta specializzata nel settore; - una versione aggiornata del piano dei controlli; - una copia della progettualità a fatto che indica la ulteriore vita restituibile di ciascuno di essi; - una copia del Registro di controllo e manutenzione dell'impianto; - una relazione che evidenzia le eventuali sostituzioni delle parti dell'impianto avvenute nel periodo trascorso dall'individuazione le relative scadenze di revisione; - una relazione sul decorso passato di esercizio dall'ultima revisione generale effettuata sull'impianto; - la Valutazione del rischio d'incendio, effettuata a cura di un professionista esperto e qualificato nel campo di competenza del progetto antincendio e una relazione di corretta esecuzione delle lavori.						
				Impianti realizzati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 210/2003						
				Revisione generale						
				[Punto 3.6.1] Il Direttore o il Responsabile dell'Impresa (o l'Autistente tecnico se previsto) redige una relazione che evidenzia le sostituzioni delle parti dell'impianto, eventualmente avvenute nel periodo trascorso, indicando relative scadenze, nonché una relazione sul decorso di esercizio dall'ultima revisione generale effettuata sull'impianto, con la dimostrazione della puntuale osservanza di quanto previsto nel Mu.M., utilizzando il Registro di controllo e manutenzione.						
				[Punto 3.6.2] Il mantenimento in esercizio delle opere quali in cemento armato e in carpenteria metallica delle stazioni e sbarcatoi alla distribuzione del Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o Autistente tecnico se previsto) con cui si assicura che tali opere e la pavimentazione dei fondamenta, ad assolvere le funzioni di sicurezza del progetto originario [Punto 3.6.4] Un professionista esperto dovrà effettuare la «Valutazione del rischio d'incendio» e, qualora ne ricorrono le condizioni, un progetto antincendio e una relazione di corretta esecuzione dei lavori previsti.						
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	17	D.DIRET.	02/12/2014	Concessione di contributi finanziari a fondo perduto in regime di minima a favore di imprenditori titici armatori delle imbarcazioni da pesca di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri e inferiore a 18 metri, quale contributo per gli oneri relativi all'installazione del dispositivo di identificazione automatica A.I.S. di classe A, resa obbligatoria alla data del 31 maggio 2014	x		il decreto [art. 2] prevede che, per accedere al contributo, gli imprenditori titici devono presentare all'Irigi di scrittura dell'unità da pesca una domanda e una dichiarazione sostitutiva, redatte secondo modelli allegati e correlate dalla seguente documentazione: - copia del documento d'identità in corso di validità; - fattura d'acquisto del dispositivo di identificazione automatica A.I.S. di classe A.	Ore di previsti		

**Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015**

Administrazione	G.U.	Tipo/oggetto	Estremi	Oggetto	Oneri/introdotti/vi eliminati	Oneri/prestiti	pubblicazione	Descrizione	Note amministrazione	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	35	DM	11/12/2014	Criteri e modalità applicative per la prestazione di garanzie.	X			Ai sensi dell'art. 12 del decreto, le Imprese agricole, tramite Banche convenzione, presentano al Fondo di risalto, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la domanda di accesso al finanziamento agevolato.	Oneri di nuova introduzione	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	26	CIRCOLARE	29/12/2014, n. 7218	D.M. 12 ottobre 2012. Linee guida per la classificazione e per la valutazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suino	X			La circolare allegata la circolare del 1° febbraio 2011, n. 632 e l'allegato 4 sostituisce l'allegato 1 della circolare n. 10 aprile 2014, n. 2420. I responsabili delle imprese di macellazione hanno l'obbligo di rilanciare i prezzi delle carcasse IUF che ha introdotto la base "5" e autorizzato nuovi metodi di classificazione delle carcasse per il nostro paese. www.mipaaf.gov.it, secondo le modalità contenute nel Manuale sull'operazione di controllo dell'attività di classificazione delle carcasse sono disponibili sul sito internet del MIPAAF.	Oneri di nuova introduzione	CNA
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	48	DM	13/01/2015	Concessione di un credito d'imposta per le spese per nuovi investimenti sostenuti per la realizzazione e l'implementazione di infrastrutture finalizzate al potenziamento del COMMERCIO ELETTRONICO, in favore delle imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato del Testo relativo al funzionamento dell'Unione europea.	X			Le imprese interessate presentano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo modalità tematiche di cui alla circolare della concessione di un auto dietro presentazione di domanda, per il riconoscimento del credito d'imposta, secondo modalità tematiche di cui alla circolare rappresentante del imposta arto del Ministero stesso. La domanda, sottoscritta dal capo rappresentante dell'impresa, deve specificare: il codice d'attivita' privativa, il legge d'imposta; il costo complessivo degli investimenti e l'ammontare delle spese sostenute; l'effettiva delle spese sostenute; la destinazione delle spese sostenute per l'avvio o lo sviluppo del commercio elettronico; il credito d'imposta questante.	Oneri di nuova introduzione	
249 CIRCOLARE [pubblicata per comunicato]	06/10/2015	Circolare recante le modalita' di presentazione delle domande per l'attribuzione del credito d'imposta per la realizzazione e l'ampliamento di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 13 gennaio 2015, n. 273 - CONVERSO ELETTRONICO						La circolare del Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ipica dell'8 ottobre 2015 definisce le condizioni di ammissibilità, le modalità di presentazione delle domande e quelle di erogazione delle agevolazioni nelle forme di credito d'imposta, realizzando l'annullamento di infrastrutture informatiche. Ai sensi del punto 3.1 della circolare, le imprese devono compilare, utilizzando la mandatario, la domanda di attribuzione del credito d'imposta, bi allegata alla circolare stessa. a) istituto di domanda di attribuzione del credito di imposta; b) richiamazione esclusiva alla fruizione di approvvigionamento in regime «minimis»; c) dichiarazione relativa al cumulo con altri aiuti (vedi minima).		

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese - Anno 2015

Administration	G.U.	Tipo/di atto	Entro	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Description	Note Amministrazione	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	49	DM	13/01/2015	Concessione di un credito	X			Le imprese, partecipanti al contratto di rete, tramite l'impresa capofila, presentano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali domanda per il riconoscimento del titolo della concessione di un aiuto dietro presentazione di domanda, credito di imposta, secondo modalità schematiche che dovranno essere definite con apposito atto del Ministro stesso.	Oneri di nuova introduzione	
				1.2. domanda, sottocrite dal logo rappresentante dell'impresa capofila e delle altre imprese partecipanti al contratto di rete, deve specificare: il codice dell'attività prevalente dichiarata da tascabile imprese a fini IVA; Di tipo di imprese (piccole e medie imprese/grande impresa) al momento della presentazione della domanda il costo complessivo per ciascuna impresa degli investimenti e l'ammontare delle singole spese ammissibili; l'effettività delle spese sostanziali; l'effettività della destinazione delle spese sostanziali per la realizzazione del programma comune di rete; il credito d'imposta richiesto.						
				La domanda deve essere allegata alla copia del contratto di rete.				Le imprese devono inoltre presentare al Ministero, contestualmente alla domanda, dichiarazione sostitutiva di atto di volontà relativa ad altri aiuti "de minimis" eventualmente frui durante esercizio in corso e nei due precedenti (art. 4).		
	249	CIRCOLARE	08/10/2015	Circolare recante le modalità di presentazione delle domande per l'attribuzione del credito d'imposta per incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti di cui all'articolo 4, comma 1, decreto ministeriale 13 gennaio 2015, n. 272 - RETI D'IMPRESA				La circolare del Direttore Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'impresa, del 8 ottobre 2015, definisce le condizioni di ammissibilità, le modalità di presentazione delle domande e quelle di erogazione delle agevolazioni nella forma di credito di imposta per i promotori degli obiettivi di impresa.		
				Al sens. dal punto 3.1 da citare, le imprese partecipanti al contratto di rete in possesso dei requisiti previsti possono presentare, per il tramite dell'impresa capofila, specifici istanza redatta utilizzando la modulistica di seguito indicata (e allegata alla circolare): a) Modulo di domanda di attribuzione del credito di imposta; b) Attestazione dello spese sostenute per l'attribuzione del credito di imposta; c) Dichiarazione relativa alla fruizione delle agevolazioni in regime "de minimis"; d) Dichiarazione relativa al cumulo con altri aiuti di Stato.						
				L'istanza e gli allegati devono essere inviati al Ministro per PFC (l'unto 3.10); gli allegati devono essere sovraccaricati o da procuratore speciale dell'impresa, rapidifici e delle singole imprese beneficiarie partecipanti al contratto di rete (punkt 3.10).						
								Al Modulo di domanda deve essere allegata copia del contratto di rete redatto e costituito ai sensi della normativa vigente, punto 3.4. della circolare.		
				Le imprese che presentano domanda di attribuzione del credito di imposta superiore ad euro 150.000,00 sono tenute a trasmettere la dichiarazione/e, relativamente alle imprese stabilite dalla Prefettura, comunitarie, in manci, a dati necessari per la richiesta delle informazioni anteriori per i soggetti coinvolti alla verifica di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - nei casi previsti dallo stesso decreto legislativo. Le citate dichiarazioni devono essere contoscritte dalla legali rappresentante dell'impresa e dagli ulteriori soggetti dichiaranti, ovvi presenti (punkt 3.5. della circolare).						
	50	DM	16/01/2015	Modalità di attuazione del regolamento UE n. 1071/2014 relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato avicolo.	X			Il decreto prevede (art. 4) che i soggetti che intendono usufruire dei benefici devono presentare domanda all'organismo pagatore riconosciuto, competente territorialmente, dimostrando i danni subiti in conseguenza dell'attivazione delle misure sanitarie per come amministri ma transitori e finalizzati alla concessione di un aiuto.	Oneri di nuova introduzione	
				contenente l'ipotesi di influenza avaria ad alta patogenicità del settore ITM7, nel periodo compreso tra il 14 agosto 2013 ed il 30 giugno 2014. Le domande, redatte in carta semplice sulla base di modelli uniformi, predisposti da AGEA, devono essere inviate all'Organismo pagatore, corredate dalle dichiarazioni dei soggetti interessati e supportate da documentazione atta a comprovare le afferse avanzate (es. rogiti ufficiali detenuti dalle aziende e altra specifica documentazione contabile, sanitaria o commerciale in possesso delle aziende medesime).						

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazione	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	54	D.M.	10/12/2014	Disposizioni concernenti i programmi di sostegno ai settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1028/2013 (el 17 dicembre 2013).	X			Per l'approvazione dei programmi di sostegno, le organizzazioni beneficate (conosciute per il periodo finale, le domande devono contenere tutti gli elementi di cui l'art. 3 del quale prevede indicati nel D.M. n. 2287 del 22/12/2011) sono tenute di fornire le informazioni di idempimento rispetto a regolamento (UE) n. 611/2014. Ai fini della partecipazione a finanziamenti comunitari, le organizzazioni beneficate devono presentare, contestualmente al finanziamento, la documentazione relativa alla sfera di attività risultante dalla data del 10 gennaio dell'anno di inizio di ciascun periodo triennale, dal fascicolo aziendale per i soci comunicati direttamente alle stesse organizzazioni beneficate ad ASEA. Le domande devono contenere tutti gli elementi di cui all'art. 7 par. 3 del regolamento delegato (Reg. 11/2014/UE, art. 612/2014). Tale procedura sarà definita in apposita circolare ASEA/Reg/Coordinamento (art.4).	Oneri già previsti	Oneri già previsti
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	55	D.M.	16/01/2015	Nuove indicazioni e modelli applicativi del Regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a seguito delle propriez. introdotte dal Regolamento (UE) n. 655/2014.	X			Il D.M. (art. 6) prevede che l'operatore o l'organizzazione, prima di iniziare l'attività di etichettatura, deve inviare una comunicazione di inizio attività, allegando: a) il disegnare di etichettatura come previsto dal decreto; b) la relazione tecnica sull'organizzazione di filiera da cui si evinca, tra l'altro, la distribuzione territoriale dell'attività ed il volume stimato; c) la documentazione ufficiale attestante l'adozione di un sistema di etichettatura facoltativa equivalente a quella prevista da questo decreto, quale una delle fas della produzione avenga in parte su un Paese della UE, o in un Paese terzo, di documentazione che attesta il possesso da parte dell'organismo di controllo indipendente dei requisiti previsti dal decreto.	Oneri di nuova introduzione	CNA

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipo/di atto	Estratti	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Note Amministrazione	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	59	DM	12/01/2015	Semplificazione della PAC - 2014-2020	X		Si	A partire dal 2016 l'agricoltore presenterà un'unica domanda per le misure di sostegno dell'Unione europea e nazionale, iscrizioni, agevolazioni fiscali e altri regimi (art. 8, comma 1, lett. d) e f) Presentazione della domanda (Domanda) complessivamente compatibili). Tale domanda unifica, al fine di ridurre gli oneri di (art. 11, comma 3, lett. b) Messa a disposizione dei dati degli Organismi Paesali: pre-compilata (agricoltore, storici, comunitari, confermate, integra e corregge eventuali errori (art. 8, comma 1).	CNA Gueri e Immobili Si concorda con l'amministrazione per quanto concerne l'eliminazione degli oneri integrati e correggere eventuali errori (art. 8, comma 1).
								Oneri eliminati Oneri di nuova introduzione dell'agricoltore i dati canicati nel sistema gestione dei rischi e nella banca dati disponibile (art. 9) Piano culturale aziendale (Comunicazione o dichiarazione) delle aziende agricole, senza bisogno di dichiarazioni o duplicazioni di adempimenti; anche ai (art. 14, comma 2 e allegato B, lett. b) Piano assicurativo individuale (Pai); (Documentazione da conservare)	
								L'impresa agricola, in fase di redazione del piano culturale aziendale, deve dichiarare una serie di informazioni il cui livello di dettaglio cambia in relazione alla tipologia di aiuto che intenderebbe. Tali informazioni, unitamente alle altre presenti nel fascicolo aziendale del produttore, sono indispensabili a fin della presentazione della domanda di aiuto per i singoli regimi e consentono all'amministrazione di elaborare una domanda precompilata che agevola l'adempimento noto a tutto l'impresa agricola (art. 9). L'impresa agricola che intende accedere al sostegno concesso a norma degli art. 37, 38 e 39 del Reg. (UE) n. 1305/2013 o ai suoi art. 14 e 15 del Reg. (UE) n. 1308/2013 deve rendere il piano assicurativo individuale nei quali sono riportate una serie di informazioni necessarie ai fini della successiva stipula della polizza assicurativa. La maggior parte delle informazioni è acquisita automaticamente da sistemi informatici perché contenute nel fascicolo aziendale del produttore e nella banca dati costituente il sistema integrato di gestione dei rischi (art. 14).	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	81	DM	26/02/2015	Disposizioni modificate relative all'introduzione del decreto 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. In particolare il provvedimento introduce i seguenti criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco e di quelle sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco (Comunicazione)	ed	X	Si	Oneri di nuova introduzione Oneri di nuova introduzione (art. 2, comm. 3 e 4, art. 3, comm. 2) e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. In particolare il provvedimento introduce i seguenti criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco e di quelle sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco (Comunicazione) (art. 1, comma 2). Il richiedente dei pagamenti diretti, che abbia attivato la paritta IVA inizialmente attivata a pesce (Comunicazione) campo agricolo, dopo il 1° agosto 2014, ovvero in assenza di paritaria IVA, per posteri (b) Dimostrazione del passaggio (Documentazione)	CNA Gueri e Immobili Si concorda con l'amministrazione per quanto concerne l'eliminazione degli oneri integrati e correggere eventuali errori (art. 8, comma 1).
								Oneri di nuova introduzione Oneri di nuova introduzione (art. 2, comm. 3 e 4, art. 3, comm. 2) e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. In particolare il provvedimento introduce i seguenti criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco e di quelle sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco (Comunicazione) (art. 1, comma 2). Per dimostrare i pagamenti diretti, il richiedente dei pagamenti diretti deve dimostrare l'affidabilità dello stesso (art. 2, comm. 1, comma 1). Il richiedente deve dimostrare la permanenza delle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del richiedente (Comunicazione o documentazione) (art. 2, comm. 3 e 4, art. 3, comm. 2). Per dimostrare i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco e di quelle sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco (Comunicazione) (art. 1, comma 2). Per dimostrare i pagamenti diretti, il richiedente deve dimostrare l'affidabilità dello stesso (art. 2, comm. 1, comma 1). Il richiedente deve dimostrare la permanenza delle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del richiedente (Comunicazione o documentazione) (art. 2, comm. 3 e 4, art. 3, comm. 2). Per dimostrare i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco e di quelle sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco (Comunicazione) (art. 1, comma 2). Per dimostrare i pagamenti diretti, il richiedente deve dimostrare l'affidabilità dello stesso (art. 2, comm. 1, comma 1). Il richiedente deve dimostrare la permanenza delle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del richiedente (Comunicazione o documentazione) (art. 2, comm. 3 e 4, art. 3, comm. 2). Per dimostrare i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco e di quelle sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco (Comunicazione) (art. 1, comma 2). Per dimostrare i pagamenti diretti, il richiedente deve dimostrare l'affidabilità dello stesso (art. 2, comm. 1, comma 1). Il richiedente deve dimostrare la permanenza delle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del richiedente (Comunicazione o documentazione) (art. 2, comm. 3 e 4, art. 3, comm. 2). Per dimostrare i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco e di quelle sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco (Comunicazione) (art. 1, comma 2). Per dimostrare i pagamenti diretti, il richiedente deve dimostrare l'affidabilità dello stesso (art. 2, comm. 1, comma 1). Il richiedente deve dimostrare la permanenza delle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del richiedente (Comunicazione o documentazione) (art. 2, comm. 3 e 4, art. 3, comm. 2). Per dimostrare i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco e di quelle sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco (Comunicazione) (art. 1, comma 2). Per dimostrare i pagamenti diretti, il richiedente deve dimostrare l'affidabilità dello stesso (art. 2, comm. 1, comma 1). Il richiedente deve dimostrare la permanenza delle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del richiedente (Comunicazione o documentazione) (art. 2, comm. 3 e 4, art. 3, comm. 2). Per dimostrare i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco e di quelle sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco (Comunicazione) (art. 1, comma 2). Per dimostrare i pagamenti diretti, il richiedente deve dimostrare l'affidabilità dello stesso (art. 2, comm. 1, comma 1). Il richiedente deve dimostrare la permanenza delle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del richiedente (Comunicazione o documentazione) (art. 2, comm. 3 e 4, art. 3, comm. 2). Per dimostrare i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco e di quelle sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco (Comunicazione) (art. 1, comma 2). Per dimostrare i pagamenti diretti, il richiedente deve dimostrare l'affidabilità dello stesso (art. 2, comm. 1, comma 1). Il richiedente deve dimostrare la permanenza delle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del richiedente (Comunicazione o documentazione) (art. 2, comm. 3 e 4, art. 3, comm. 2). Per dimostrare i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco e di quelle sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco (Comunicazione) (art. 1, comma 2). Per dimostrare i pagamenti diretti, il richiedente deve dimostrare l'affidabilità dello stesso (art. 2, comm. 1, comma 1). Il richiedente deve dimostrare la permanenza delle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del richiedente (Comunicazione o documentazione) (art. 2, comm. 3 e 4, art. 3, comm. 2). Per dimostrare i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco e di quelle sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco (Comunicazione) (art. 1, comma 2). Per dimostrare i pagamenti diretti, il richiedente deve dimostrare l'affidabilità dello stesso (art. 2, comm. 1, comma 1). Il richiedente deve dimostrare la permanenza delle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del richiedente (Comunicazione o documentazione) (art. 2, comm. 3 e 4, art. 3, comm. 2). Per dimostrare i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco e di quelle sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco (Comunicazione) (art. 1, comma 2). Per dimostrare i pagamenti diretti, il richiedente deve dimostrare l'affidabilità dello stesso (art. 2, comm. 1, comma 1). Il richiedente deve dimostrare la permanenza delle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del richiedente (Comunicazione o documentazione) (art. 2, comm. 3 e 4, art. 3, comm. 2). Per dimostrare i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco e di quelle sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco (Comunicazione) (art. 1, comma 2). Per dimostrare i pagamenti diretti, il richiedente deve dimostrare l'affidabilità dello stesso (art. 2, comm. 1, comma 1). Il richiedente deve dimostrare la permanenza delle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del richiedente (Comunicazione o documentazione) (art. 2, comm. 3 e 4, art. 3, comm. 2). Per dimostrare i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco e di quelle sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco (Comunicazione) (art. 1, comma 2). Per dimostrare i pagamenti diretti, il richiedente deve dimostrare l'affidabilità dello stesso (art. 2, comm. 1, comma 1). Il richiedente deve dimostrare la permanenza delle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del richiedente (Comunicazione o documentazione) (art. 2, comm. 3 e 4, art. 3, comm. 2). Per dimostrare i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco e di quelle sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco (Comunicazione) (art. 1, comma 2). Per dimostrare i pagamenti diretti, il richiedente deve dimostrare l'affidabilità dello stesso (art. 2, comm. 1, comma 1). Il richiedente deve dimostrare la permanenza delle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del richiedente (Comunicazione o documentazione) (art. 2, comm. 3 e 4, art. 3, comm. 2). Per dimostrare i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco e di quelle sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco (Comunicazione) (art. 1, comma 2). Per dimostrare i pagamenti diretti, il richiedente deve dimostrare l'affidabilità dello stesso (art. 2, comm. 1, comma 1). Il richiedente deve dimostrare la permanenza delle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del richiedente (Comunicazione o documentazione) (art. 2, comm. 3 e 4, art. 3, comm. 2). Per dimostrare i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco e di quelle sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco (Comunicazione) (art. 1, comma 2). Per dimostrare i pagamenti diretti, il richiedente deve dimostrare l'affidabilità dello stesso (art. 2, comm. 1, comma 1). Il richiedente deve dimostrare la permanenza delle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del richiedente (Comunicazione o documentazione) (art. 2, comm. 3 e 4, art. 3, comm. 2). Per dimostrare i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco e di quelle sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco (Comunicazione) (art. 1, comma 2). Per dimostrare i pagamenti diretti, il richiedente deve dimostrare l'affidabilità dello stesso (art. 2, comm. 1, comma 1). Il richiedente deve dimostrare la permanenza delle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del richiedente (Comunicazione o documentazione) (art. 2, comm. 3 e 4, art. 3, comm. 2). Per dimostrare i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco e di quelle sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco (Comunicazione) (art. 1, comma 2). Per dimostrare i pagamenti diretti, il richiedente deve dimostrare l'affidabilità dello stesso (art. 2, comm. 1, comma 1). Il richiedente deve dimostrare la permanenza delle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del richiedente (Comunicazione o documentazione) (art. 2, comm. 3 e 4, art. 3, comm. 2). Per dimostrare i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco e di quelle sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco (Comunicazione) (art. 1, comma 2). Per dimostrare i pagamenti diretti, il richiedente deve dimostrare l'affidabilità dello stesso (art. 2, comm. 1, comma 1). Il richiedente deve dimostrare la permanenza delle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del richiedente (Comunicazione o documentazione) (art. 2, comm. 3 e 4, art. 3, comm. 2). Per dimostrare i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco e di quelle sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco (Comunicazione) (art. 1, comma 2). Per dimostrare i pagamenti diretti, il richiedente deve dimostrare l'affidabilità dello stesso (art. 2, comm. 1, comma 1). Il richiedente deve dimostrare la permanenza delle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del richiedente (Comunicazione o documentazione) (art. 2, comm. 3 e 4, art. 3, comm. 2). Per dimostrare i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco e di quelle sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco (Comunicazione) (art. 1, comma 2). Per dimostrare i pagamenti diretti, il richiedente deve dimostrare l'affidabilità dello stesso (art. 2, comm. 1, comma 1). Il richiedente deve dimostrare la permanenza delle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del richiedente (Comunicazione o documentazione) (art. 2, comm. 3 e 4, art. 3, comm. 2). Per dimostrare i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco e di quelle sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco (Comunicazione) (art. 1, comma 2). Per dimostrare i pagamenti diretti, il richiedente deve dimostrare l'affidabilità dello stesso (art. 2, comm. 1, comma 1). Il richiedente deve dimostrare la permanenza delle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del richiedente (Comunicazione o documentazione) (art. 2, comm. 3 e 4, art. 3, comm. 2). Per dimostrare i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco e di quelle sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco (Comunicazione) (art. 1, comma 2). Per dimostrare i pagamenti diretti, il richiedente deve dimostrare l'affidabilità dello stesso (art. 2, comm. 1, comma 1). Il richiedente deve dimostrare la permanenza delle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del richiedente (Comunicazione o documentazione) (art. 2, comm. 3 e 4, art. 3, comm. 2). Per dimostrare i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco e di quelle sulle quali sono coltivate le piante tradizionali di pesco (Comunicazione) (art. 1, comma 2). Per dimostrare i pagamenti diretti, il richiedente deve dimostrare l'affidabilità dello stesso (art. 2, comm. 1, comma 1). Il richiedente deve dimostrare la permanenza delle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del richiedente (Comunicazione o documentazione) (art. 2, comm. 3 e 4, art. 3, comm. 2). Per dimostrare i criteri di mantenimento delle superficie	

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Ente/mi	Oggetto	Chavi introdotti/eliminati	Oneri già previsti da pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazione	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	106	Dm	15/04/2015	Modifica al decreto 17 ottobre 2013 inerente la disciplina e la procedura applicativa per la comunicazione delle garanzie di corso, e scia, detenuti dagli operatori della filiera	X (eliminata)	Si (G.U.)	Il decreto sostituisce l'allegato II del d. m. 17 ottobre 2013 e semplifica la procedura di chiavi eliminate		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	110	Dm	07/04/2015	Modifiche al decreto 29 luglio 2009, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 66 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.	X	Si (G.U.)	L'agricoltore deve comunicare e comprovare all'organismo pagatore la sussistenza di cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali in caso di eventi calamitosi ai quali è soggetto (Art. 11). Sussistono di cause di forza maggiore le circostanze eccezionali da compiere, comunicare o dichiarare. Le condizioni di ammissibilità non sono state ripetute per cause a lui non impinguabili.	Oneri di nuova introduzione	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	110	Dm	19/07/2015	Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.	X	Si	Il decreto fissa al 31 dicembre 2010 il termine ultimo per presentare la richiesta di oneri già previsti	Oneri di nuova introduzione	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	112	Dm	20/07/2015	Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020	X	Si (G.U. e Sito web)	Il decreto Prevede disposizioni di semplificazione relativamente alla gestione della PAC 2014-2020, introducendo ed eliminando alcuni oneri amministrativi di seguito indicati:	Oneri di nuova introduzione	
							(Art. 1) Il requisito di agevolare in attività, anche per la richiesta di accesso agli schemi di sostegni, gli agricoltori che non sono iscritti al regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'art. 4, comma 6, individuazione dei caji per beneficiare degli aiuti;		
							(Art. 2) Il riconoscimento del diritto di accedere alle informazioni contenute nel contratto di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto O.M. 16 novembre 2014 non dovranno presentare la domanda di aiuto risultato sufficiente la pratica agricola e forestale 18 novembre 2014 (altro).		
							(Art. 3) Il riconoscimento del diritto di accedere alle informazioni contenute nel contratto di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto O.M. 16 novembre 2014 non dovranno presentare la domanda di aiuto risultato sufficiente la pratica agricola e forestale 18 novembre 2014 (altro).		
							(Art. 4) L'elaboratore, per beneficiare degli aiuti accioppiati di cui agli articoli 20, 21 e 22 del D.M. 18 novembre 2014, deve individuare i singoli capi comunicandoli successivamente alla presentazione della domanda, unita all'Organismo pauroso competente.		
							(Art. 5) Le organizzazioni di produttori sono tenute ad informare le informazioni contenute nei contratti di cui all'art. 26, comma 4, del D.M. 18 novembre 2014 secondo le modalità organizzative definite dall'organismo di riconoscimento		
							(Art. 6) I proprietari di terreni agricoli, che ricevono dagli Organismi pagatori la notizia che, per tali terreni, un soggetto terzi ha presentato domanda di aiuti a superficie, possono comunicare la propria opposizione.		

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri previsti già previsti	Publicazione	Nota Amministrazione	Nota Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	115	DM	07/04/2015	Modifica di applicazione dell'articolo 151, del regolamento (UE) n. 138/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte dei prodotti lattiero caseari.	X	Si	Il decreto disciplina le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari venduti direttamente (comunicazione).	Oneri di nuova introduzione (G.U.)	CNA (art. 3, comma 3). Domanda di riconoscimento degli acquirenti di latte di Oneri di nuovo introduzione (G.U.). Il provvedimento disciplina le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti caseari, introdotto i seguenti oneri: - art. 6, comma 2). Comunicazione mensile del latte raccolto a partire dagli obblighi di pagamento nel settore del latte e dei prodotti caseari, introdotto i seguenti oneri: - art. 6, comma 5). Comunicazione annuale del quantitativo di latte di produzione, quantitativo, in chilogrammi, del contenuto e della tenuta di protezione, con indicazione del relativo tenore di materia grassa. - art. 6, comma 5). Comunicazione annuale dei quantitativi di latte e acquisente sono fatti a presente al latte competente ragione, apposta domanda (comprova la sua qualità di commerciante, disponibile di locali, apparecchiature, mezzi adatti, ecc.). - art. 6, comma 1, 2, 3). I moduli devono consegnare il latte prodotto, solo a partire acquisenti, avvalendosi dell'alloro sentito nel SAN. - b) i primi acquirenti, aggiornano l'albo tenuto dal SAN, indicando estrema identificativa del contenente e dell'azienda di produzione, quantitativo del latte consegnato, mediante la Cna.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	133	D.DINETT	26/05/2015	Modalità operativa inseriti la procedura informatica per l'iscrizione di varietà vegetali nei repertori nazionali di specie agrarie ed orfate e per la richiesta di autorizzazione alla commercializzazione di semi di varietà in corso di riproduzione.	X	Si (Sito web)	Obiettivo interessati presentano la domanda, discritta nei registri nazionali delle varietà di piante agrarie e orfate al Ministero delle Politiche agricole, per via telematica, mediante spedite al sito <a href="http://impresa.sanita.it">http://impresa.sanita.it</a> . La procedura è consentita presso l'iscrizione al Sistema informatico agricolo nazionale e successivo orientamento delle relative creazioni di accesso (art. 2). La domanda di iscrizione deve contenere le seguenti informazioni: a) tipo di registrato e specie botanica cui appartiene la varietà; di cui si chiede l'iscrizione; b) denominazione della varietà; c) dichiarazione circa la presentazione, per la stessa varietà, di una domanda per l'iscrizione nei registri di un altro Stato membro dell'Unione europea o per il riconoscimento di una varietà nazionale o comunitaria; d) indicazione del costitutore, dell'avvento, ciascuno quando diverso dal costitutore, dell'eventuale rappresentante designato con sede in Italia e responsabile della conservazione in purezza; e) azienda dove la varietà è mantenuta in purezza; f) metodo applicato per la selezione conservatrice della varietà; g) aziende dove vengono effettuate le prove varietarie a cura del costitutore, qualora sia richiesta l'iscrizione al Registro con un anno scatto consigliata ufficialmente;	Oneri di nuova introduzione (G.U.)	Giorni desunti già erano previsti dalla L. 1096/71 dal DPR 1065/73 e dal DM 10 maggio 1984.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	144	DM	12/05/2015	Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020.	X	Si (G.U.)	Il decreto apporta modifiche costituzionali a DM 18 novembre 2014 e al DM 26 febbraio 2015. Oneri di nuova introduzione (art. 1, comma 1); assegnazione dei diritti all'autore e per la richiesta di aiuti e per la presentazione della scrupola (Altro); Differenze alcuni termini previsti dal DM 18 novembre 2014 per il risanamento delle pregiudizievoli (Art. 5, comma 1); Accesso agli aiuti accoppiati per il latte (Documentazione).	Il decreto apporta modifiche costituzionali a DM 18 novembre 2014 e al DM 26 febbraio 2015. Oneri di nuova introduzione (art. 1, comma 1); assegnazione dei diritti all'autore e per la richiesta di aiuti e per la presentazione della scrupola (Altro); Differenze alcuni termini previsti dal DM 18 novembre 2014 per il risanamento delle pregiudizievoli. Il DM 18/2014, in allegato, l'elenco degli oneri informativi.	

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Obietto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazione	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	152	Dm	03/06/2015	Attuazione delle misure 14, 15 e 16 del «Piano di Ateneo, in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo».	X		Il decreto disciplina le modalità di autorizzazione alla pesca del pesce spada. Al fine di ottenere (o rinnovare) l'autorizzazione alla pesca, gli interessati devono presentare al Ministero, in conformità al modello allegato al decreto, altrattiva delle misure 14, 15 e 16, copia delle pertinenti pagine del giornale di pesca (log-book), compresi che i quantitativi di pesce spada effettivamente catturati, e copia della licenza di pesca, o dell'attestazione provvisoria rilasciata ai sensi dell'art. 11 del D.R. 26 luglio 1995, recante l'autorizzazione all'utilizzo dei sistemi "paliaggio" e/o "arpione", ovvero degli attrezzi "paliaggio levante (L.C.) e/o "arpione (H.R.) (artic. 1 e 2).	Oneri già previsti	Oneri già previsti
							Il rinnovo della autorizzazione deve essere richiesto compilando il modello allegato al decreto (art. 2).		Tutti - Grandi Pescatori.
							Già interessati possono richiedere, utilizzando il modello allegato al decreto, la cancellazione definitiva dell'elenco delle autorizzate alla pesca del pesce spada, ovvero la sostituzione, debitamente motivata e accompagnata dall'immatricolazione originalmente scritta nel medesimo blocco (art. 3).		
							I comandanti delle imbarcazioni da pesca inserite nell'elenco e soggetti a vigenti obblighi europei in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di stocca (log-book, cartaceo ed elettronico), sono tenuti a registrare e comunicare anche quantitativi di pesce spada inferiori ai 50 kg. I comandanti delle imbarcazioni da pesca inseriti nell'elenco e che sono esentati dagli obblighi in materia di controllo salutare del peschereccio nonché di registrazione e comunicazione delle catture, ovvero dalle conseguenti operazioni di stoccaro, devono compilare il modello riportato in allegato al Dm, per ogni uscita in mare e per qualsiasi quantitativo di pesce spada, i modelli compilati dovranno essere consegnati alla Autorità marittima competente, entro i primi 5 giorni lavorativi del mese successivo a quello cui si riferiscono, i comandanti delle imbarcazioni da pesca inserite nell'elenco debbono notificare preventivamente alla Autorità marittima competente le operazioni di sbalzo/ci/trasporto del pesce spada (art. 4).		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	207	Dm	06/08/2015	Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che espletano l'interruzione temporanea cibulatoria di cui a decreto del 3 luglio 2015.	X		Il decreto definisce le modalità di erogazione di aiuti alle imprese di pesca, autorizzate Oneri già previsti	Oneri già previsti	Oneri già previsti
							all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema strascico che hanno attuato il fermo Si tratta di una mera ripetizione di oneri già previsti dal Dm 23/07/2014 n. 101		Industria di Ferro biologico.
							Al sens. dell'art. 1, l'imprese di pesca, per la corresponsione dell'aiuto, deve presentare apposita manifestazione di interesse di cui all'allegato 2 del decreto stesso, allegando: fotocopia documenti di riconoscimento di diritti su cui è validata sia dell'arbitra che dei proprietario/i; autorizzazione, rilasciata da tutti i proprietari, affaratore per la presentazione della domanda (v. fax-smile).		
							(il decreto definisce criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati alla valutazione e alla salvaguardia dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti dall'uso sottostitutivo o meno ricco di nutrienti).		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	208	Dm	28/07/2015	determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, consentimenti a valutazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009.	X		Oneri già previsti	Oneri già previsti	Oneri già previsti
							Il decreto determina essere presevere secondo i termini le condizioni di cui all'allegato B) del decreto, con allegato al dettato relazione illustrativa, b) dettagliato preventivo di spesa comprensivo di una tabella di rimpiego (s. forze, su supporto informativo, c) atto costitutivo, d) statuto; e) deliberazione dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda; f) organizzazione della struttura organizzativa dell'ente; g) dichiarazione del rappresentante incaricato il fatturato globale, hi dichiarazione dell'ente legale rappresentante in cui si attesta che per la realizzazione dello stesso progetto non si accede ad altri fondi pubblici; i) il netto in cui sia stata presentata analogia richiesta ad altri enti od altre amministrazioni; j) indicazione in quale proporzionale al fine di svolgere parte del contratto indetto; k) dichiarazione del regole rappresentante, in cui si attesti l'assenza di contenuti in essere con la pubblica amministrazione, mi dichiarazione di tutte le altre attività svolte in collaborazione con la p.a.; n) dichiarazione del regole rappresentante, in cui si comunica il conto corrente dedicato, in via non esclusiva, sulla quale effettuare gli eventuali pagamenti relativi al contributo concesso al sens. del presente decreto; o) dichiarazione che i proponenti e, del caso, gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione dispongono delle capacità adeguate in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni; inoltre, i soggetti proponenti devono presentare ulteriori dichiarazioni esse sottoscrivono di autocertificazione.		
							A fini di attuazione è dello responabilità dell'autorità di controllo condannabile.		

**Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese** Anno 2015

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese - Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipo di atto	Estremi	Obiettivo	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrativa	Note Associazioni
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	65	DM	05/03/2015, n. 30	Regolamento attuativo legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OIR) italiani.		x		Il decreto (artt. 2 e 3) stabilisce che gli Organismi di investimento collettivo del risparmio Oneri già previsti italiani (OIR) e IAT) redigano un libro giornale nei quali devono essere riportate, giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione e di imbarco delle trasfertate, la pubblicazione e/o la messa a disposizione degli investitori delle scritture contabili del fondo o della società, sia presente che esista e sono disciplinati dagli artt. 2 e 3 del DM 228/1995, attualmente in vigore. Gli obblighi contabili delle scritture contabili sono obblighi a tutela degli investimenti e del mercato, previsti anche dai codice civile e non sono obblighi nei confronti della pubblica amministrazione. Gli stessi, inoltre, sono stati formulati in modo conforme alla disciplina nazionale di euro, e modifati in modo da non alterare l'attuale classe di mercato, non creare squilibri nel sistema dei controlli e agevare di costi per le imprese, come richiesto dall'industria in sede di consultazione pubblica e dalla autorità di vigilanza.		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	93	DM	02/04/2015	Individuazione delle specifiche tecniche del sistema di conservazione informata delle negoziazioni effettuate dagli esercenti l'attività di cambiavaria.	x			I cambiavaria (art. 3) trasmettono per via telematica all'Organismo competente per la Oneri già previsti gestione degli agenti in attività finanziaria e nei medesimi crediti le operazioni (su oneri informativi a carico degli esercenti attività di cambiavaria sono effettuate, in particolare trasmettono i dati identificativi del cliente e i dati relativi ai tasseggiamenti con detto provvedimento. I dati sono trasmesse con cadenza mensile entro il giorno 15 dell'elenco successivo (art. 4). I dati oggetto di trasmissione con le caratteristiche del dettalo (record) sono esplicitamente individuati ed identificati: 6).		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	105	DM	02/04/2015, n. 53	Regolamento recente norme in materie di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106 comma 3, 112, comma 3, e 14 del decreto legislativo 1 <sup>o</sup> settembre 1993 n. 385, nonché dell'articolo 74ter, comma 145, della legge 30 aprile 1999, n. 130.		x		Al fini dell'attuazione all'abro previsto dall'articolo 106 del decreto legipalivo 1 <sup>o</sup> settembre 1993, n. 385, i contatti gli intermediari finanziari esteri e le società esterne per la paranza l'intervento nell'ambito della riforma del titolo V di del debito bancario. Si fa presente che l'intervento sono coloro che intendono svolgere attività di concessione e finanziamento nei confronti del pubblico, i contatti c.d. magiori, gli intermediari finanziari che sono soggetti esteri. Il regolamento non introduce nuovi oneri informativi rispetto a quelli già previsti dal TUB, come modificato dal d.lgs. n. 141/2010. Il Dl in questione ha sostituito l'iscrizione negli elenchi di cui ai presegniti articoli 106 e 107 del TUB, con il Suplemento della distinzione tra elenco generale (ex art. 106 TUB) ed elenco speciale (il cui al art. 107 TUB), con la previsione di un altro unico degli intermediari finanziari.	Oneri già previsti	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	133	DM	21/04/2015	Disposizioni relative al controllo della autenticità e dell'identità alla circolazione delle monete metalliche in euro.		x		I gestori dei contanti, entro trenta giorni dall'avvio dell'attività, sono tenuti a darne comunicazione al Centro Nazionale di Analisi delle Monete - C.N.A.C., utilizzando il modello l'ordine informativo indicato nel provvedimento era stato già introdotto in allegato. La esecuzione dell'esercizio dell'attività e qualsiasi altra variazione nei dati registrati dovrà essere tempestivamente comunicata al C.N.A.C. facendo riferimento alla Regolamento Ue n. 1210/2010 in materia di notificazione e trattamento nell'esercizio dell'attività di gestione dei contanti dovendo essere inviate al C.N.A.C. tramite D.l n. 359/2003, art. 8.	Oneri già previsti	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE								Attenzione ormai (sp.c. sp. art. 3). Ai fini del rimborso o della sostituzione, i gestori dei contanti inviano al C.N.A.C. le monete ritrovate non attate a una circolazione utilizzando il modello allegato 71. I gestori dei contanti devono accreditarsi al portale ASFI della Banca d'Italia, al fine di inviare al C.N.A.C. informazioni e dati periodici. Le modalità di accreditamento al portale le istituzioni per l'impegno delle segnalazioni saranno riportate nel sito <a href="http://www.BP2.it/euficrat.html">http://www.BP2.it/euficrat.html</a> (art. 18).		

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Administrazione	6.U. Tipologia atto	Esteriori	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazione	Note Associazioni
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	174 DNI	27/05/2015	Attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo	X	Si (G.U. e Sito web)	Il decreto individua le disposizioni applicative necessarie per poter dare attuazione al credito d'imposta per investimenti in attività di cui all'art. 3 dello decreto-legge 23 dicembre 2013 (art. 6, comma 1), indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi (altrimenti detto "credito d'imposta") per i periodi compresi tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, così come sostituito dall'art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014 (art. 6, comma 1, e 2), indicazione della documentazione contabile (altro) (art. 7, commi 1 e 2); certificazione della documentazione di tutta la documentazione di tutta la documentazione contabile (altro) (art. 7, comma 5); conservazione di tutti i documenti che dimostrano l'ammisibilità dell'effettiva detrazione dei costi sulla base dei quali è stato determinato il credito d'imposta (documentazione).	Oneri di nuova introduzione Oneri di nuova introduzione CNA CNA Sì concorda con quanto sostenuto dall'Amministrazione.	Oneri di nuova introduzione Oneri di nuova introduzione CNA CNA Sì concorda con quanto sostenuto dall'Amministrazione.

**Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015**

**Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015**

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipo/doglio atto	Entremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazione	Note Associazioni	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	24	D.DIRETT.	26/01/2015	Criteri e modalità per il deposito telematico del titolo della proprietà industriale.	X			il decreto da attuazione alla nuova procedura di deposito, per via telematica, delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, delle domande di registrazione di istanze connesse a ditte domande e di innovazione, già sanciti dal DM 24 ottobre 2008.	Oneri già previsti		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	53	CIRCOLARE	23/02/2015	Comunicato relativo alla circolare direttoriale 23 febbraio 2015 n. 14166 concernente: "Informazioni sull'attuazione degli interventi di cui al decreto 27 novembre 2013, recante la disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. Adeggiamento al regolamento di esenzione (UE) n. 1388/2014".	X				La circolare integra i contenuti della circolare del 10 febbraio 2014, n. 4567, al fine di adeguare le norme attive dell'intervento alle disposizioni introdotte dal regolamento (UE) n. DM 27/11/2013; Circolare n. 4567 del 10/02/2014 1388/2014 relativo alle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, dall'acquacoltura alla circolare e allegato il nuovo modulo per la presentazione della domanda da utilizzare a partire dal 23 febbraio 2015.	Oneri già previsti	

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Note Amministrazione	Note Associazioni
MINISTERO DELO SVILUPPO ECONOMICO	82	DM	17/02/2015	Agevolazioni per lo sviluppo dell'impresa digitale e della manifattura sostenibile	X		Si	Il decreto all. 8 stabilisce che la modalità per la presentazione delle domande di oneri di nuova introduzione (sito web) agevolazioni sono definite entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, con [art. 8 DM 17/02/2015; Art. 2 DM 1/05/2015]. Domanda di agevolazione provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese. Alla domanda devono essere allegati: a) descrizione dettagliata del programma proposto; b) piano articolato del costo: elenco composta e del Beneficiario; c) formule attestanti la sussistenza, al ricevimento della comunicazione di agevolabilità, delle condizioni di ammissibilità ( dichiarazione); d) liste imprese costituenti il soggetto proponente, delle condizioni di ammissibilità ( dichiarazione); e) documentazione, atto istitutivo o scrittura privata, attestante la art. 4, comma 4, DD 1/05/2015. Sottoscrizione del provvedimento di costituzione dell'ente temporaneo (concessione/Documentazione da conservare) dell'impresa (fili); del contratto di rete ovvero del consorzio; f) accordi di collaborazione;	[art. 6, comma 4 DD 15/05/2015]. Scelta della modalità di rogazione (autista (comunicazione)
								il soggetto proponente, ricevuta la comunicazione di agevolabilità tramite, nel termine [art. 10 comma 1, lett. a) DM 17/02/2015]. Convenzione dei documenti perentori di 30 giorni, a carico della ricezione della comunicazione o pena la decadenza giustificata relativi alle spese rendicantiche (Documentazione da imprese, unicamente a) eventuali variazioni del programma proposto; b) dichiarazione (Art. 10, comma 1, lett. b) DM 17/02/2015). Facilitazione dei controlli sostitutivi di atto notarile inerente al regime di auto "de minimis"; c) documentazione disposta dal Ministero dello sviluppo economico o da organismi statali o autonimi, anche attraverso la cessione di un apposito dichiarazione sostitutiva al atto sovrastante (Atto) notarile, l'impegno assunto da ciascuna impresa facente parte del Beneficiario alla (Art. 10, comma 1, lett. c) DM 17/02/2015). Fornitura di informazioni e dati di gestione del finanziamento concesso in soldi con il fondo patrimoniale comune sovra (Comunicazione o dichiarazione) con il fondo consorziale, di eventuale ulteriore documentazione.	[art. 10 comma 1, lett. d) DM 17/02/2015]. Mantenimento dell'attività i beneficiari, tengono a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese oggetto di agevolazione (Comunicazione) redigibili, nei 5 anni successivi al completamento del programma, adeguate a consentire a) copia dell'attivo (Art. 10, comma 1, lett. e) DM 17/02/2015). Mantenimento dei beni facente oggetto di cessione, con lo scadimento di tutti controlli statutari in base al decreto (1) n. 165, preventi, fin dall'accesso alla approvazione (Art. 4, comma 5, DD 11/05/2015). Rispetto della normativa comunitaria finanziaria cui al DM 17 febbraio 2015, i soggetti proponenti presentano mediante inizio/materia di obblighi di controllo e di pubblicità (Atto) firmato digitalmente e redatto secondo lo schema allegato, b) copia dell'atto costitutivo o dello statuto o dell'accordo di collaborazione; c) relazione tecnica di programma redatta secondo lo schema allegato di piano dei costi redatto secondo lo schema allegato, d) copia dell'accordo di collaborazione, e) dichiarazione sostitutiva il atto notarile attestante il proseguo dei renunti (oggetto redatto secondo lo schema allegato, f) copia degli accetti di collaborazione, g) eventuali altre forme di documentazione utili ai fini della valutazione del programma (art. 2).
115 DIRETTO (pubblicato per comunicato)	11/05/2015	Comunicato relativo al decreto 11 maggio 2015 concreto, estremi e modalità per la presentazione delle domande ai fini dell'accesso alle agevolazioni per lo sviluppo dell'impresa digitale e della manifattura sostenibile,						Entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di agevolabilità, il soggetto proponente trasmette tramite FFC, al istanza di conferma della domanda di agevolazione, firmato digitalmente, e redatto secondo lo schema allegato, ivi conosciuto come dell'atto costitutivo o dello statuto, se con gli presenti: c) documentazione doveva dimostrare il versamento della quote di partecipazione al fondo patrimoniale o seminario di dichiarazione sostitutiva di atto notarile per la cessione di auti de minimis, redatta secondo lo schema allegato; e) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni animali; f) informazioni necessarie per l'accusazione d'ufficio del DUC, predisporre secondo lo schema allegato, il beneficiario sottoscrive il provvedimento di concessione e lo invia al MISE entro i termini indicati (art. 4).	Il beneficiario avanza le richieste di erogazione delle agevolazioni secondo le modalità previste (art. 5).

Con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese sono specificate le modalità di presentazione delle richieste di erogazione, la documentazione da

accidere, nonché la documentazione da produrre a seguito del completamento del

programma (genoviano art. 6).

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipo/gi- atto	Estratti	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazione	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	82	DM	19/03/2015	Individuazione documentazione da presentare a fini dell'accordo preventivo per l'installazione di ascensori nei casi in cui non è possibile realizzare i precessiti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina.	x		Il decreto semplifica le procedure relative agli accordi preventivi per l'installazione di Oneri di nuova introduzione		
							[...] provvedimento introduce modifiche di oneri informatici già previsti: oltre le posizioni estreme della cabina. Nell'allegato 1 è indicata la documentazione da presentare da parte del proprietario dello 07/03/2015 n. 162 (introdotto dal art. 1 comma 1, lett. D) del D.P.R. 19/01/2015 n. 81, in particolare stabile e dell'impianto o del suo legale rappresentante, ad un organismo accreditato ai fini a) certificazione, di cui all'art. 17-bis, comma 1, del d.P.R. 16/7/99, della certificazione di cui all'art. 17-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 è stabilito il modello della comunicazione di cui all'art. 17-bis, comma 1, presentare ad un organismo accreditato a fine di ricevere la certificazione lettera al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 e successive per advenire all'accordo preventivo per l'installazione di impianti di sviluppo economico, da trasmettere mediante posta elettronica certificata al Ministro delle infrastrutture in deroga al richiamato art. 17-bis, comma 2, del d.P.R. dall'accordo preventivo per l'utilizzazione di ascensori in deroga in edifici esistenti.		
							b) Comunicazione di cui all'art. 17-bis, comma 1, lett. a), del d.P.R. 16/7/99, comunicazione o dichiarazione. La disposizione stabilisce il modello che deve essere adattato per operare la comunicazione prevista dal citato art. trasmettere mediante posta elettronica certificata al Ministro dello sviluppo economico, 17-bis, comma 1, lett. a) del d.P.R. 16/7/99. La comunicazione, corredata dalla corrispondente documentazione, deve essere trasmessa per via PEC al Ministro dello sviluppo economico, 17-bis, comma 1, lett. b), del d.P.R. 16/7/99, comune 1, dal d.P.R. 16/7/99		
							c) Documentazione di cui all'art. 17-bis, comma 1, lett. b), del d.P.R. 16/7/99, destinata a Miss Unità nazionale alla certificazione/Sopraesammbu. Data: trasmetta a Miss Unità nazionale alla certificazione/Sopraesammbu.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	88	CIRCOLARE (pubblicato per comunicato)	09/04/2015	Comunicato relativo alla circolare n. 27421 del 9 aprile 2015 concernente l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile negli ambiti tecnologici del Programma “Orizzonte 2020”, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2013, indicazioni in merito alla presentazione delle richieste di erogazione e chiarimenti sulle modalità di attuazione dell'intervento.	x		Con la circolare n. 27421 del 9 aprile 2015 vengono definite le modalità di presentazione Oneri già previsti		
							delle domande di erogazione delle agorazioni e i forniti in allegato) gli schemi che devono Decreti del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 - Decreto essere utilizzati dai soggetti beneficiari per la presentazione delle domande stesse. Le direttoriali 25 luglio 2014,		
							richiesta di erogazione delle agorazioni e la relativa documentazione allegata alla circolare e presentate in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura di compilazione guidata disponibile nel sito del Segreto generale.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	94	DM	10/03/2015	Medalha di chiusura degli interventi di aspettiva alle imprese co-finanziate dai Fondi strutturali dell'Unione Europea, nel periodo di programmazione 2007-2013.	x		Le imprese interessate possono presentare apposita richiesta di chiusura degli investimenti, le imprese benefarie presentano un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di incostituita a avvenuta utilizzazione dei programmi/progetti. La dichiarazione deve essere trasmessa al Ministro dello sviluppo economico e, ove previsti, ai soggetti gestori, entro 15 giorni dalla data di ultimazione e non oltre il 15 novembre 2015. Resta fermo per le imprese beneficiarie l'obbligo di trasmettere la documentazione finale di seguito la relativa richiesta di erogazione a saldo secondo le modalita' e le temisticie previste dalle specifiche normative vigenti in relazione ad eventuali interventi a gestività interessati.		

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipo/pag ato	Estremi	Obiettivo	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri previsti Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazione	Note Associazioni
MINISTERO DELO SVILUPPO ECONOMICO	103	D.M.	25/03/2015	Adoperamento del disciplinare del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.	X	X	Il decreto stabilisce le modalità di conferimento dei titoli concessioni uniche di permessi di attività, di autorizzazione, di ricerca e delle concessioni di coltivazione e raffocatura liquidi e gasosi. Per (Art. 4, comma 3). Riferiscono banca o associazione che le imprese che operano nel settore idrocarburi sono tenute a presentare per il rilascio di nuove autorizzazioni, in sostituzione dell'art. 38, comma 5-ter, del d.l. 13/2014, convertito in legge n. 164/2014 (documentazione) (Art. 5, comma 6). Dati (tezzi ed elaborati) relativi ai titoli concessi e già esistenti e sulle perforazioni, acquisiti nell'ambito dei titoli cessati, che l'operatore è tenuto a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, entro 6 mesi dalla esecuzione del titolo (Comunicazione Documentazione) (Art. 9, comma 3). Per i progetti sperimentali di coinvolgimento di giacimenti nei mar continentali, in aree prossime a quelle di altri Paesi rivierasci, gli operatori sono tenuti a trasmettere, insieme al progetto, uno studio tecnico scientifico che illustra l'assenza di effetti di subdanza a un programma di monitoraggio e verifica, ai fini dell'attuazione dell'art. 8, comma 14-bis, del d.l. 112/2008, così come modificato dall'art. 38, comma 10 del d.l. 133/2014 (Comunicazione e Documentazione).	Oneri già previsti Gli oneri informativi previsti dal provvedimento, per la quasi totalità, costituiscono ripetizione di oneri già previsti dal precedente disciplinare tipo D.M. 03/2011 (abrogato dal D.M. 25/03/2015).	
	204	DIRETT.	15/07/2015	Procedure operatore di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modifica di sviluppo delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei attività di controllo, ai sensi dell'art. 19, comma 6, dello stesso decreto.			Il decreto stabilisce le procedure operative e le modalità di sviluppo delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell'art. 19, comma 6, dello stesso decreto, l'istanza di rilascio del permesso di prospezione, della concessione di coltivazione o del titolo concessione unica (richiedente secondo modality definite dal decreto stesso in duplice copia, conformemente presentate insieme all'istanza per il rilascio del titolo unico), unitamente alla documentazione tecnica relativa all'investimento e alla documentazione (Art. 6, commi 3 e 13). Al termine della valutazione delle capacità economiche e relativa al possesso dei requisiti, si deve essere corredata da un programma delle attività di prospezione, con l'indicazione delle documenti missi a quel punto prevista dal d.l. 22/03/2011. I documenti di prospezione, coordinati dai vertici dell'area richiesta, una mappa dell'area (fichetta, planimetrie e l'Art. 7). È stata introdotta l'istanza di rilascio di un decreto che correda la documentazione a corredare che l'operatore deve presentare nel caso processi delle diverse unità (nel caso di istanza per il rilascio di una concessione di volesse essere riconosciuto come italiano alle attività spettanti specifiche nel Provvedimento, prima della richiesta del titolo ministro specifico (Documentazione).	Oneri già previsti L'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 82-sexies della legge 239/2004, come modificato dal d.l. 133/2014, gli operatori autorizzati dall'UNMIG alla rientrare nelle aree di strati sono tenuti a presentare ai circa Uffici tecnici del Ifsfe una relazione sui valori tempi (Documentazione)	
							[Art. 13/2014 di operare che a presentato istanza di autorizzazione alle opere di ricerca e coltivazione di idrocarburi devono allegare alla stessa evidenza documentazione è allegata all'istanza in busta chiusa a sigillato e inviata a ripristino ambientale Documentazione] (Art. 16, comma 13. L'operatore è tenuto a trasmettere all'UNMIG, entro il termine della divisione competente del Ministero,	Oneri già previsti Le istanze possono essere presentate anche utilizzando la casella di posta elettronica (Art. 16, comma 13. L'operatore è tenuto a trasmettere all'UNMIG, entro il termine della divisione competente del Ministero,	

Nel caso di istante per il rilascio del permesso di ricerca o del titolo concessione unico, la documentazione è allegata all'istanza in busta chiusa a sigillato e inviata a ripristino ambientale Documentazione] (Art. 16, comma 13. L'operatore è tenuto a trasmettere all'UNMIG, entro il termine della divisione competente del Ministero,

Al termine del conferimento del permesso di prospezione, il permesso di ricerca, le concessioni di controllo effettuate sugli impianti, il cronoprogramma degli interventi da costruzione e titoli concessione unici, i soggetti richiedenti devono produrre, secondo del fatto nell'anno, il certificato camerale, provetto della sicurezza animale e dell'assistenza, negli ultimi cinque anni, di procedure concordate ai qualsiasi tenere, o un certificato equiparabile;

copia autentica dello Statuto o dell'atto costitutivo; documentazione attestante la capacità (il oner informato preventi dal D.D. per la quasi totalità, costituiscono economico (copia dei bilanci imposti degli ultimi tre anni; copia dell'ultimo bilancio riportante di oneri già previsti dal precedente D.D. 22 marzo 2011 (abrogato consolato pubblico, dichiarazione sostitutiva di atto notario a firma del legge dal 15 luglio 2015) rappresentante conoscenze fatturato, patrimonio netto, rapporto tra circolante e debito a breve, etc); documentazione inerente alla capacità testata.

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Nota Amministrazione
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	110	D.DIRETT.	14/05/2015	Modalità di presentazione delle richieste per l'accesso alle agorizzazioni in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'industria sostenibile.	X		Si (sito web)	Il decreto direttoriale 30 aprile 2015, ai sensi del DM 15 ottobre 2015, prevede che l'impreza presenti in esclusivamente elettronica l'istanza preliminare resata secondo lo schema (Art. 3): istanza preliminare (Domanda) allegato, selezionando una delle due procedure disponibili nel sito internet del soggetto (Art. 5), Domanda a agorizzazione (Domanda) gestore, a seconda che si intendano richiedere la agorizzazione a valere sul bando Agenzia (Art. 6). Rilevazione suerata dei casi (Altro) (Art. 8). Le domande di agorizzazione devono essere presentate in esclusivamente telematica, (Art. 6, comma 1), autocertificata (Provvedimento di concessione (Altro)) compilazione le imprese utilizzano la procedura guidata disponibile nel sito del soggetto (Art. 12). gester (Art. 5). A conclusione dell'attura negoziata, il soggetto proprente redige e presenta in via consolare) esclusivamente telematica, utilizzando la procedura di compilazione guidata disponibile nel (b) Monitoraggio dei programmi agevolati (comunicazione o dichiarazione). c) Fatturazione dei controlli (Iport; Dal Ministero dello Sviluppo economico o da organismi statali o sussidiari (Altro).
								Il soggetto beneficiario presenta richieste di erogazione delle agorizzazioni per stato d'avanzamento del progetto. Ogni domanda di erogazione per stato d'avanzamento è presentata in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura di compilazione guidata disponibile nel sito del progetto gestore. La modulistica per la presentazione, relativi schemi e documentazione da allegare sono definiti con successivo travvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese (art. 10). L'impreza deve tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese rientrante per 5 anni successivi a compilazione del programma di ricerca e sviluppo e deve corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero dello sviluppo economico al fine di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati (art. 12).
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	107	DM	18/03/2015	Modifica al decreto 74 dicembre 2014 in materia di interventi del Fondo di garanzia per le PMI in favore di operazioni di microcredito strutturate, alias, incomprensionalità.	74		Y	Il decreto modifica il DM 22 dicembre 2014 prevedendo che i soggetti beneficiari finali che erogano i finanziamenti a un soggetto beneficiario finali possano, anche prima della presentazione della richiesta di finanziamento a un soggetto beneficiario finali, presentare al gestore del Fondo delle attività produttive 23 settembre 2005 - Decreto finanziatore, presentare al gestore del Fondo richiesta di prenotazione delle somme del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014. La richiesta di prenotazione è presentata in via telematica accedendo all'apposita sezione del sito internet del Fondo (www.fondidiparitaria.it) dedicata al "microcredito". Viene restituzione e utilizzo delle credenziali di accesso ribassate. A seguito della presentazione della prenotazione della garanzia si sistema l'informazione del Fondo tributante automaticamente un codice identificativo e produce una ricevuta che il soggetto beneficiario finale deve provvedere al soggetto finanziatore al quale intende ricevere il finanziamento. La prenotazione deve essere confermata dal soggetto finanziatore che attesta di aver ricevuto la richiesta di finanziamento. A tal fine, il soggetto finanziatore accede alla sezione "microcredito" del sito internet del Fondo, utilizzando oltre alle credenziali di accesso il codice identificativo della prenotazione. Nel caso in cui il soggetto finanziatore intende concedere il finanziamento deve inviare al Fondo la relativa richiesta di garanzia.

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipo/gi- atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdot- ti/eliminati	Oneri previsti di pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazione	Note Associazioni	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	109	DM	01/04/2015	Intervento del fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi stipulati dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche.	X		Il decreto disciplina le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo strategici per il sistema produttivo nell'ambito degli Accordi di programma sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le Regioni e le altre amministrazioni pubbliche (art. 1). Le domande di accesso all'agevolazione sono presentate al Soggetto gestore nel rispetto dei termini indicati dall'Accordo di programma e con le modalità indicate dal Decreto del Direttore generale per gli incaricati delle imprese (le imprese) il 25 luglio 2014. Nel caso in cui risultino acquisite ulteriori elementi informativi, gli schemi di domanda sono integrati con successiva decisione del Direttore generale per gli incaricati alle imprese (art. 5).	Oneri già previsti	Direttive già previste	
294	CIRCOLARE	4/12/2015, n. 94947	Intervento del fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi stipulati dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche, di cui al decreto 1° aprile 2015				La circolare sintetizza gli interventi disciplinati dal DM 1° aprile 2015 (che definisce il quadro normativo di riferimento per l'attuazione di interventi del Fondo per la crescita, decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 - Decreto sostanziale a sostegno della ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese), anche ai fini di fornire le necessarie informazioni alle imprese interessate alla presentazione di proposte progettuali.	Direttive già previste	Direttive già previste	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	110	DM	24/03/2015, n. 60	Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metodi successivi sui contatori di energia elettrica attive, ai sensi del decreto legge 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/72/CE (MiU) emanato dal decreto 15 aprile 2012, n. 75, concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli successivi sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione del volume.	X		Si (Sito web)	Al fine di poter eseguire la verificazione periodica dei contatori, gli organismi presentano la richiesta di nuova introduzione (Documentazione da rilasciata da un'organizzazione di accreditamento. Se l'organismo non è accreditato, conservare) dichiarando di aver presentato domanda di accreditamento e che la stessa è stata accettata ed (Art. 6). Esecuzione della verificazione periodica dei contatori (Art. 8). Attestazione dell'esito della verificazione periodica (Documentazione da conservare)	Oneri di nuova introduzione richiesta di accreditamento (Art. 4). Verificazione periodica dei contatori (Documentazione da conservare)	Oneri di nuova introduzione richiesta di accreditamento (Art. 4). Verificazione periodica dei contatori (Documentazione da conservare)

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione G.U.	Tipologia atto	Extremi	Obiettivo	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Nota Amministrazione	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 110 DIRETTORE (pubblicato per comunicato)	31/04/2015	Modality di presentazione delle avanze per l'accesso alle agorizzazioni in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore della tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettronica e nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'industria sostenibile.	X	X	Si	A fine di consentire una selezione preliminare dei progetti di ricerca e sviluppo le imprese che intendono accedere alle agorizzazioni presenti lo schema di cui all'allegato n. 2 a) del decreto e (Art. 3). Istanza preliminare (Domanda) istanza deve essere redatta secondo lo schema di segnolazione (Domanda) presentata in via esclusivamente telematica (Art. 3). Tali istanze verranno esaminate, in ordine di arrivo, dal Comitato. Qualora fosso della valutazione sia positivo, i soggetti per attività di ricerca industriale (Altro) proponenti possono presentare la domanda di accesso alle agorizzazioni finanziarie. La (Art. 8) domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato a 3 se il progetto è proposto congiuntamente a) Sottoscrizione del verbale a conclusione della fase di negoziazione (Altro) soggetto propONENTE è singolo oppure allegato n. a) il progetto è proposto congiuntamente b) Sottoscrizione del verbale a conclusione della fase di negoziazione (Altro).	Oneri di nuova introduzione	Oneri già previsti
157 DIRETTORE (pubblicato per comunicato)	23/06/2015	Comunicato relativo al decreto 23 giugno 2015, conferente, l'AvMulgic, al decreto 30 aprile 2015 recante le modalità di presentazione delle istanze per l'accesso alle agorizzazioni in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettronica e nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'industria sostenibile.				C) Sottoscrizione del provvedimento di concessione (Altro) A) Valuta la verifica, da parte del soggetto estore, della completezza della documentazione (a conservazione dei documenti giustificativi relativi alle stesse rendicontate in precedenza), dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità e della validazione struttura della documentazione da conservare; b) Facilitazione dei controlli disposti dal Ministero dello sviluppo economico di cui all'allegato n. 16, in via esclusivamente telematica. Il soggetto gestore provvede da organismi statali o sovrastrali (Altro).	(Art. 10) Domanda di erogazione (Domanda) (Art. 12)	(Art. 10) Domanda di erogazione (Domanda)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 111 CIRCOLARE (pubblicata per comunicato)	08/05/2015	Comunicato relativo alla circolare n. 34135 del 5 maggio 2015, concernente: chiarimenti in merito alle modalità di chiusura degli interventi stabiliti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 marzo 2015, per i programmi di investimento avvolti a valere sul decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2013.		X		Le imprese che intendono richiedere la proroga del termine di ultimazione dei programmi d'investimento Agorizzati presentano specifica richiesta all'indirizzo pfc.investimentiinnovativi@pecme.gov.it. Ai fini dell'erogazione dell'ultima quota delle agorizzazioni l'impresa beneficiaria deve presentare la relativa richiesta mediante PFC all'indirizzo pfc.investimentiinnovativi@pecme.gov.it, comunita della documentazione finale di spesa. Nel caso in cui il bene oggetto del programma di investimento non sono presenti presso la sede operativa, l'impresa beneficiaria deve rilasciare dichiarazione ed inviare successivamente la documentazione mancante.	Oneri già previsti	Oneri già previsti

**Allegato I - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015**

Administrative Unit	Type and date of the act	Extremis	Object	Other interests/claims	Owner/previsional beneficiary	Publication	Description	Note Administrations	Note Associations
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	119 D.DIRETTO (pubblicato per comunicato)	18/05/2015	Comunicato relativo al decreto 18 maggio 2015, concernente: "Modifica e termini di presentazione delle istanze di concessione del credito d'imposta per le imprese sottoscritte ai accordi di programma nei Siti inquinanti di interesse nazionale".	X	Si [sito web]		Il decreto direttoriale 18 maggio 2015 prevede che, ai fini della presentazione delle risorse onerarie di nuova introduzione (Art. 3, comma 3), Prescrizione della richiesta di presentazione della richiesta di nuova introduzione (Art. 4, comma 1), Presentazione istanza redatta secondo lo scritto (Comunicazione, Dichiarazione), schema allegato, corredato dal piano o investimento, la richiesta deve essere sottoscritta dall'impresa specifica dell'impresa ed esaltare firmo apposizioni (Dynamax), thobare, dal legale rappresentante o dal procuratore specifico dell'impresa devono essere trasmessi (Art. 6, comma 2). Apposizione di dichiara sui titoli di spesa e pagamento copia della richiesta al documento d'identità che la lascia degli stessi titolari strumenti trascrivibili tratti su conti correnti intestati all'istanza va inviata in formato pdf alla Città di Vittorio Veneto, tramite posta elettronica certificata PEC dell'impresa all'impresa (altro) all'indirizzo digitopostivo4@pec.itis.gov.it. Le imposte che presentano istanza (Art. 6, comma 4), scadenze dei beni acquistati nel periodo di imposta (altro) prenotazione delle avvolgimenti di imposta superiore a 150.000,00 euro sono tenute a patrimonio (altro) trasmettere le dichiarazioni, resse secondo le modalità stabilite dalla prefettura competente (Art. 8, commi 1 e 2), Presentazione dichiarazione di monitoraggio annuale (Comunicazione e Dichiarazione) (Art. 6, comma 4b) Conservazione dei documenti giustificativi relativo alle spese rientrante in (altro) (Art. 6, comma 5). Comunicazione delle variazioni relative al soggetto beneficiario (altro).		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	120 D.DIRETTO	18/05/2015	Le imprese presentano al Mise istanza di concessione del credito d'imposta, redatta secondo lo schema allegato e sottoscritta dal titolare, dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'impresa mediante firma digitale. L'istanza va inviata, in formato "pdf", all'indirizzo PEC dipidivisi@pec.mec.gov.it e deve essere corredata da apposite certificazioni sulle spese sostenute rese, secondo lo schema allegato, dal soggetto ricaricato della richiesta (legale o dal presidente del consiglio sindacale) o da un professionista iscritto nel registro della revisione (legge l. art. 4).						
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	121 D.DI	19/05/2015	Approvazione del modello unico per la realizzazione, la concessione e l'esercizio di impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici e approvato il modello unico, allegato al D.M. II Dm è un provvedimento di semplificazione amministrativa degli obblighi di modello costituito da un paragrafo 11 e del D.M. 10/09/2010 di emanazione delle linee prima finalizzate dei lavori e una parte I, che riporta i soggetti richiedenti deve fornire gliela per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.	X [feminilli]					
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	122 D.DI	19/05/2015	Le parti I e II del modello unico sono tranne il soggetto richiedente il gestore di rete e il gestore di rete, il quale introduce un unico modello con il quale qualificare tutti gli impianti, a carico del cittadino per quanto concerne gli aspetti edili e di gestione, per quanto attiene alle pratiche di concessione, alla rete e gestione dell'energia prodotta dagli impianti, indicando trasistamente il numero di impianti richieste e permettendo, al contempo, di razionalizzare i procedimenti.						
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	123 D.DI	11/05/2015	Il D.M approva la metodologia di monitoraggio, applicata nell'ambito del SISTON in Onere di nuova introduzione in materia di energia per levarne a dati necessari a ridurre il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali, in termini di quota dei consumi finali di energia coperta da fonti rinnovabili, finali 2020, assegnati alle Regioni con il D.M. 15/03/2012 Considerato DM privati, titolari di informazioni utili all'applicazione della metropolitana regionale, sono tenuti a consumi energetici complessivi, fornire i dati in loro possesso al GSE e all'ENEA (art. 5).	X					

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estratti	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Le aziende assegnatarie dei marchi di identificazione che intendono avvalersi della tecnologia Oneri di nuova introduzione	Note Amministrazione	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	223	Dm	17/03/2015	Disposizioni tecniche di dettaglio per l'applicazione del marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo, prenso con la tecnologia laser.	X		Si [sito web]	L'attuale domanda di identificazione dei numeri dei token USB necessari è per dunque di seguito. L'attendo che l'ente, l'azienda imprimere con tecnologia laser, ne fa richiesta aziende assegnatarie dei marchi di identificazione di cui all'art. 3 del D.Lgs. 22/05/1999, n. 251, che intendono avvalersi della tecnologia laser per apporre il proprio marchio di identificazione e finalizzazione dei titoli legale. Le istruzioni operative e le modulistiche per la presentazione delle domande per l'applicazione sugli oggetti in metallo preziosi, da casi prodotti e commercio di merci commercializzati, devono rivolgere apposta domanda alla Camera di commercio territorialmente competente. La domanda deve recare indicazione del numero di token USB (disposizione di memoria di massa, laser), per ciascuno di essi, del numero identificativo della marcatura laser da abilitare all'utilizzo. [Art. 4, comma 1]. Codice di silocco (PIN) del token USB. Documentazione da conservare. La disposizione procede che la Camera di commercio proceda a consegnare all'azienda un codice di silocco (PIN) per ogni token USB richiesto. [art. 4, comma 4]. Token USB. Altro. La Camera di commercio consegna all'azienda i token USB predisposti da InfoCamere, abilitando uno o più di essi all'utilizzo di ciascuna unità di laser.		

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia attesa	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazione	Note Associazioni
MINISTERO DELO SVILUPPO ECONOMICO	129 DM	17/04/2015	Attribuzione di misure economiche compensative finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spazio funzionali alla liberazione delle frequenze.	X				Il DM 17/04/2015 prevede misure economiche compensative in favore dei soggetti Oneri di nuova introduzione		
DIRETTORE		30/10/2015	Procedura per la presentazione delle domande volte a ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio televisive inferuenti ai sensi del decreto Ministeriale del 17 aprile 2015, attuativo dell'art. 6, comma 9, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge n. 53/2014, come modificata dall'art. 1, comma 147, della legge n. 150/2014.					legittimamente abilitati alla trasmissione televisiva in ambito locale, destinate al rilascio (Gli oneri informativi gravanti sono a carattere straordinario in quanto si tratta di un provvedimento una tantum).		

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese - Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estratti	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione (sito web)	Descrizione	Note Amministrazione	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	134	D.M.	24/04/2015	Intervento per la promozione e il sostegno di ulteriori investimenti funzionali alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attività produttive localizzate nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza, in attuazione del Programma operativo interregionale «Energie rinnovabili e risparmio energetico» FESR 2007-2013.	X	Si		Il decreto disciplina i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione Crediti di nuova introduzione delle agevolazioni, rinviando a un decreto direttivo la definizione delle modalità di (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti da minimo, è richiesta un'ulteriore definizione d'intervento di erogazione di contributi, deve illustrare il programma sostitutivo di atto intorno relativa al perizia giurata regolatori previsti dal progetto d'investimento. Inoltre sono richieste in fase di presentazione della domanda a firma di un tecnico qualificato, che attesti il capacità del programma d'investimento che in precedenza erano richieste in suo insieme di ottenere, a parità di capacità produttiva nominale, un risparmio energetico una fase successiva del procedimento. Si tratta di: a) dichiarazione pari ad almeno il 10 per cento rispetto al consumo plessi di energia primaria. Per le opere sostitutive di atto notorio in misura ai dati necessari per la richiesta, da edili, l'impresa proponeva è tenuta a produrre, inoltre, una relazione tecnica redatta da un partito del Ministero dello sviluppo economico, delle informazioni antimalia estinutiva abilitato recante l'illustrazione dei lavori da realizzare, con annesso compatto metrino per i soggetti sottostanti alla verifica di cui all'art. 105 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mmm.; b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante compilamento del programma d'investimento, a corrispondere a tutte le richieste di dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente i dati necessari alla realizzazione dell'investimento, informazioni, dati e rapporti tecnici periodici depositati al Ministero e a comunicare verifica della richiesta comunitaria dell'impresa, di cui all'art. 31 comma 8, modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 69, convertito, con temporaneamente eventuali ulteriori avvi riconosciuti a titolo "le informazioni" che determinano il quinquennio, del decreto-legge 23 luglio 2013, n. 69, convertito, con l'imposta non a più tenuta a presentare entro 90 giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione la documentazione indicata. (Art. 8).	Oneri eliminati	
								(Art. 3). L'impresa non è più tenuta a presentare entro 90 giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione la documentazione indicata.		
								Il decreto direttorio 1 luglio 2015, ai sensi dell'art. 8 del decreto 24/04/2015, definisce le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e delle domande di erogazione e ricca. In allegato, l'elenco degli oneri informativi. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni e finanziarie, le imprese presentano apposita domanda, redatta secondo lo schema allegato, esclusivamente attraverso una procedura informatica accessibile dalla sezione "Nuovo Bando Efficienza Energetica" del sito del Ministero dello sviluppo economico. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, redatta secondo lo schema indicati: a) piano di investimento, b) relazione tecnica illustrativa del programma d'investimento, c) documentazione comprovante la disponibilità o degli immobili presenti all'interno della produzione interessata dal programma d'investimento proposto; d) nel caso di spese per opere murarie, comparto metrico estimativo relativo da un tecnico qualificato; e) eventuali preventivi di spesa relativi a beni, lavori o servizi oggetto di investimento; f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimalia, g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante l'elenco delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'investimento con l'indicazione delle date in cui si deve espletare, h) documentazione sostitutiva di atto notorio concernente i dati dell'ultimo esercizio contabile, i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente i dati necessari per la verifica della regolarità contributiva; j) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativo ai requisiti richiesti ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti da minimo (art.1).		
132	D.DIRETT.	01/06/2015	Cannunicato relativo al decreto 1 luglio 2015, concernente "Termini, apertura e modalità per la presentazione delle domande di agevolazione in favore di programmi integrati di investimento finalizzati alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attività produttive localizzate nelle regioni dell'obiettivo Convergenza".					L'impresa beneficiaria presenta richieste di erogazione delle agevolazioni per stato d'avvinamento del programma d'investimento, le richieste, complete di tutta la documentazione e redatto secondo gli schemi allegati, devono essere presentate con le modalità indicate nella sezione "Nuovo Bando Efficienza Energética" del sito del Ministero (art. 3, 4, 5 e 6).		
								In caso di valutazioni, le imprese devono fornire tempestiva comunicazione al Mise, allegando la documentazione necessaria redatta secondo lo schema allegato (art. 7).		

**Allegato 1 – Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015**

Administrazione	G.U.	Tipologia atto	Extremi	Obiettivo	Oneri introdotati/ eliminati	Oneri previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazione	Note Associazioni	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	144	D.M.	27/05/2015	Individuazione dei contenuti minimi delle informazioni utili al monitoraggio degli interventi di agevolazione alle imprese, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.	x			I soggetti beneficiari degli interventi di aggiustazione previsti dal decreto-legge n. 83/2012. Oneri di nuova introduzione sono tenuti a trasmettere al MISE e ai soggetti incaricati la documentazione e tutte le spese che, in attuazione dell'art. 25, comma 5 del DL n. 83/2012, il titolo di spesa (fatture/decuisti) per il ricorso prevede l'effettuazione da parte del MISE del monitoraggio degli interventi di aggiustazione di cui al medesimo DL. A tale scopo gli oneri nell'ambito delle disposizioni attuative degli interventi medesimi, i soggetti beneficiari sono prevestiti per i rispettivi benefici legati all'intervento sono oneri già indicati dalle richieste di informazioni dati a rapporto tecnico/periodico disposti dal Ministero o art. 1.			
				Per ciascun programma specifico i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni, minime, ai informazioni analogiche, ai informazioni finanziarie relative a spese private e spese effettivamente sostenute, riportate secondo specifiche codici di spesa previste nelle disposizioni attuative dei singoli interventi, importo annuale degli investimenti previsti e realizzati, informazioni procedurali relative allo stato di attuazione delle iniziative finanziarie, di informazioni relative alla valutazione degli indicatori fiscali occupazionali derivanti dalla classificazione CIP dei progetti, età, altre informazioni necessarie alla corretta alimentazione e del sistema nazionale di monitoraggio unitario (art. 2).							
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	145	D.M.	16/05/2015	Criteri e modalità per la concessione dei contributi a fondo perduto in forma di voucher.	x			Il decreto definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a fondo perduto in forma di voucher, necessari all'acquisizione di servizi che devono includere la messa a fuoco delle esigenze professionali specifiche di internazionalizzazione. In particolare il decreto prevede, all'art. 5, che per accedere alla concessione, i soggetti beneficiari (in possesso dei risultati definiti dallo stesso decreto all'art. 4) devono presentare pubblicamente il decreto o la concessione delle agenziazioni (Altro), durante il accesso a Voucher. Le modalità e termini di presentazione della domanda oltre (art. 6, comma 1 DD 23/06/2015). Renuncia alla Voucher (Comunicazione). (Art. 8 DD 23/06/2015). Erogazione delle agenziazioni (richiesta) (art. 9, comma 1, lett. c) DD 23/06/2015). Conservazione dei documenti giustificativi relativi alle spese retribuite (Documentazione da riconoscere).	Oneri di nuova introduzione		
				In attuazione del decreto ministeriale 15 maggio 2015, al decreto direttoriale 23 luglio 2015 (conservare) definiti le finalità, operativa e termini per la richiesta e concessione del Voucher. Al sensi dell'art. 4, le domande di ammissione alle agenziazioni devono essere presentate dal ministro dello sviluppo economico o da organismi statali o costituiti tramite la procedura informativa del sito del Ministero o fornire digitalmente. Nel caso di rete soggetto ovvero di rete contratto, ai fini della verifica in capo alle imprese capofila, dovera la rete soggetto dove acquisire aspetti declinazioni, sostitutive di alto numero sottoscritte dai capi rappresentanti di tutte le imprese costituenti la rete contratto, ovvero la rete soggetto, redatta sulla base dello schema pubblicato sul sito internet del Ministero, per la concessione delle agenziazioni (art. 5); i beneficiari sono tenuti a trasmettere al Ministro entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della regolata contributiva il contratto di internazionalizzazione del sito del Ministero, contributiva e il contratto di servizio con la società fornitrice.							
				Il soggetto propulsore può rinunciare al Voucher dandone comunicazione attraverso il rapporto procedura informatica (art. 6). Al fine dell'erogazione del Voucher (art. 8), il beneficiario è tenuto a presentare, tramite l'apposita procedura informatica, una domanda predisposta secondo lo schema allegato, unitamente a: ai documentazione di spesa (fatture/decuisti), i titoli di spesa devono essere interamente elencate e riportare la successiva dichiara onerata bimestrato (decreto deve tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del decreto di concessione, tutta la documentazione contrattuale, tecnica ed amministrativa, in originale, relativa alla concessione delle agenziazioni e ai servizi fruibile al Voucher); si, il beneficiario consente e autorizza, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal funzionario ioniche da organismi statali o sovrastrutti competenti in materia, anche mediante "copralughi", al fine di verificare l'effettiva fruizione dei servizi oggetto del Voucher; il beneficiario è tenuto a rispondere a tutte le richieste di informazioni dati e rapporti periodici disposti dal Ministero, allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti dei programmi approvati; 9) il decreto reca in allegato telenco degli oneri informati per le imprese.							

**Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015**

Amministrazione	G.U.	Tipo di atto	Estremi	Obietto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazione	Note Associazioni
MINISTERO DELO SVILUPPO ECONOMICO	158	D.DIRETT. (pubblicato per comunicato)	01/07/2015	Emendazione del decreto 1° luglio 2015, che disciplina l'erogazione di contributi pubblica a sostegno di progetti di internazionalizzazione presentati dal Consorzio per l'internazionalizzazione l'anno fiscale 2015.	X	Si	[Sito web: Sanzione Commercio internazionale]	Il decreto direttoriale 1° luglio 2015 definisce i criteri per l'assegnazione dei contributi e le onere modulare la rendicontazione da parte dei consorzi. [Art. 7) Domande alla geovolante (Domanda) [Art. 11) Domande di rendicontazione (Domanda) Ai sensi dell'art. 7, le domande di ammissione al certificato, in regola con l'imposta di ballo [Art. 10, comm. 1 e 2 e 3), Riunici al Progetto o a singole iniziative vigente, redatte secondo il modello allegato al presente provvedimento, firmate [Art. 10, comm. 1 e 2 e 3). Riunici al Progetto o a singole iniziative dipendentemente, devono essere inviate esclusivamente via PEC, unitamente alla seguente [Comunicazione o dichiarazione] documentazione, al progetto, corredato dalle relative loco di spesa [datto, secondo il [Art. 12, comma 7, e Art. 13, comma 4) Conservazione dei documenti modello allegato); b) atto costitutivo e statuto; c) autocertificazione "aiuti de minimis" [autostatuto] relativi al Progetto [documentazione da conservare]; [restituiti secondo il modello allegato); d) eventuali contributi erogati dal [Art. 13, comma 5); facilitazione dei controlli disposti dal Ministero dello sviluppo economico (Atto); e) documenti dovran essere inviati digitalmente dal sviluppo economico Atto); f) Fornitura di informazioni e dati [Altro]. Legge rappresentante i modelli e i documenti devono essere inviati digitalmente dalla domanda. I consorzi sono tenuti a comunicare al Ministero l'eventuale rinuncia alla realizzazione dell'intero progetto nonché qualsiasi variazione nella realizzazione di singole iniziative [Art. 10].	Onere di nuova introduzione	[Art. 7) Domande alla geovolante (Domanda) [Art. 11) Domande di rendicontazione (Domanda) [Art. 12, comma 7, e Art. 13, comma 4) Conservazione dei documenti [Art. 13, comma 5) facilitazione dei controlli disposti dal Ministero dello sviluppo economico Atto); f) Fornitura di informazioni e dati [Altro].

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese - Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estratti	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri previsti	Pubblicazione	Nota Amministrazione	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	23	Dm	09/12/2014	Adeguamento alle nuove norme in materia di atti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio di sviluppo, di cui al art. 43 del decreto-legge n. 112/2008.	X		Si (S.I. e Sito web)	Il decreto disciplina le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni in conformità con le disposizioni del nuovo regolamento (UE) n. 651/2014, valide per il periodo 2014 - (art. 9, comma 1). Domanda di agevolazione (Domanda) invia alle istituzioni o alle agenzie, a proposito di contratto di sviluppo compresa la Concessione (Comunicazione) degli alleghi in essa richiamati; b) dichiarazione sostitutiva di fatto noto, attestante il (art. 9, comma 3); sottoscrizione della determinazione di approvazione del progetto di tutti i requisiti previsti nella normativa di riferimento, c) dichiarazione sostitutiva (programma di sviluppo) Atto di atti di richiesta relativa alla determinazione a cui è subordinata ricevuta di domanda di agevolazione, aziende e l'agenzia, procede alle necessarie verifiche. Per il programma di sviluppo per i quali i risultati strutturati si è condotta con esito positivo, si concorre le agevolazioni con (art. 9, comma 10). Trasmisso della documentazione necessaria per la specifica determinazione che verrà trasmessa dall'Agenzia alle imprese beneficiarie, le sottoscrizione del contratto di finanziamento (Altro) quale genera la decadenza delle agevolazioni, restituiscle all'Agenzia la determinazione (art. 11, comma 7).	Oneri di nuova introduzione
								deibitamente sottoscritte può accettazione. L'eventuale contratto di finanziamento, che disciplina le modalità e le condizioni per il rogo, il rimborso del finanziamento al beneficiario, il versamento, e subordinato alla trasmissione da parte dell'impresa beneficiaria, all'Agenzia (art. 12, comma 1); Vai a: riguardanti i soggetti beneficiari o il programma di sviluppo (Comunicazione)	

**Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015**

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U	Tipologia atto	Estratti	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazione	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	182	AVviso	07/08/2015	Avviso relativo alla concessione di agevolazioni per la valORIZZAZIONE ECONOMICA dei brevetti a favore di micro, piccole e medie imprese, anche attraverso operazioni di spin-off universitari/accademici	x		Si (sito web, Sezione Iniziativa)	L'avviso dà notizia dell'affidamento ad invito della gestione della misura BREVENT+ per la Oneri di nuova introduzione. (art. 6) Domanda di agevolazione - Motivazione di accesso (Domanda) (art. 7). Trasmissione di: dichiarazioni su documenti e dati presentati composto di: un progetto (progetto, piano, o altro), reso responsabile tramite la Invitala a termine della quale viene fissato un protocollo elettronico il project plan deve Dichiarazione) o essere presentato entro 30 giorni dall'assegnazione del protocollo elettronico ad Invitala esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo brevetti@presanatilia.it Alla richiesta devono essere allegati una serie di documenti (punto 6): a) dichiarazioni sostitutive dell'atto di nozze; b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di nozze attestante la vigoria della società; c) copia del documento di nozze attestante al conformità agli originali di tutte le copie dei documenti inviate, d) accompagnamenti anticadagio; e) documentazione concernente lo stato di avanzamento del percorso di brevetto e eventuali titolaria/controllabilità del brevetto, f) piano delle attività e preventivi di spesa redatti da terzi non in origine; g) liberatoria sulla sussidiaria; h) in caso di spin off che richiedano l'ammissione all'agevolazione di un contributo per l'acquisto del brevetto, deve essere allegata pittura tecnica garantita distinta dal valore del brevetto oggetto di cessione, fedata da tecnico aggiunto.		
								Invitalia può inviare ai soggetti che presentano la domanda di agevolazione richieste di chiarimenti e precisazioni in merito alla documentazione già prodotta. Le precisazioni e i chiarimenti richiesti devono essere presentati a Invitala, scostamente a mezzo PEC, entro 15 giorni dalla relativa richiesta. (Punto 7)		
								Il rapporto fra invitali e l'impresa beneficiaria è regolato da una Ito di concessione del contributo (concordato con il provvedimento di ammissione alle agevolazioni); il Beneficio dovrà essere, a mezzo PEC, l'atto di concessione integralmente sottoscritto dal legale rappresentante (punto 8).		
								Sono invitate clientele le modalità e termini di presentazione delle domande di erogazione dei contributi e le relative modalità di concessione. (Punto 10)		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	111	D.M.	23/02/2015	Modulistica di utilizzo delle risorse frondate utilizzate dal Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca e sviluppo delle aziende, risorse tra cui interventi destinati del Fondo per la crescita sostenibile.		x		AI sensi dell'art. 5 del decreto, la domanda di accesso alle agevolazioni è presentata all'impresa richiedente al Segretario gestore ed è corredata della libellula di finanziamento bancale ovvero dell'attestazione del motivo e criterio dell'imposta richiedente, ovvero dell'estensione di disponibilità a concedere il finanziamento bancario a seconda di quanto presto dai singoli istituti ovvero dalla direttive del Ministero dello sviluppo economico emanata a sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge n. 83/2012 e dall'art. 15, comma 1, del decreto 6 marzo 2013 art. 5.	Oneri già previsti (Decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014).	
								Il decreto definisce le disposizioni di accordo tra le procedure e i criteri per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dai D.M. 15 ottobre 2014 e la disciplina delle modalità di utilizzo del Fondo di cui l'acesso interviene dal 22 febbraio 2015. Possono beneficiare delle agevolazioni previste da questo le imprese individuate come beneficiarie dall'art. 3 di ciascuno dei due D.M. 15 ottobre 2014 a condizione che abbiano ricevuto, ai sensi dell'art. 3 del decreto stesso, un'adeguata valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziante (art. 4 del decreto). Le agevolazioni previste dal decreto sono concesse con la procedura negoziale di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del due D.M. 15 ottobre 2014, salvo quanto diversamente stabilito dal decreto 20/07/2015, art. 81. In particolare, ai sensi dell'art. 5 del decreto interviene il 23 febbraio 2015, alla domanda presentata dal soggetto proponente in esito alla valutazione di massima circa l'ammissibilità del progetto di cui all'art. 8 di ciascuno dei due D.M. 15 ottobre 2014 deve essere unita, oltre alla documentazione richiesta dall'art. 9 dei preceduti decreti, l'attestazione, resa dalla banca finanziatrice del singolo proponente, del relativo merito creditizio.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	222	D.M.	24/07/2015	Condizioni per l'utilizzazione degli interventi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo di cui ai decreti 15 ottobre 2014 a valore sulla riconoscenza del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.						

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazione	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	223	Dm	03/07/2015	Regime di aiuto per progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale e non aeroespaziale ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808.	x			Il decreto definisce i criteri e le modalità degli interventi finalizzati a promuovere e sostenere l'innovazione e la competitività del sistema produttivo del settore. Possono presentare progetti per accedere ai finanziamenti le imprese private di cui al decreto (art. 2).	Oneri già previsti	Oneri già previsti
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	224	Dm	03/07/2015	Aggregazione alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale.	x			Il decreto, al fine di promuovere la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale, Oneri di nuova introduzione istituzionale, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2015, n. 295, un regime di Gli oneri informativi previsti a carico delle imprese sono quelli al fine di sostenerne la nascita e la crescita delle imprese operanti per il perseguitamento normalmente indicati per l'accesso ai benefici e diretti alla dimostrazione degli interessi generali e delle finalità di utilità sociale individuati dalla normativa di cui al quale si tratta.		

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Administratione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Note Amministrazione
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	225	DM	06/08/2015	Benefici previsti dal decreto 5 novembre 2004, n. 293 relativo al regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici ex art. 45, comma 2, legge 048/1998, annualità 2015.	X			<p>AI sensi dell'art. 1 del decreto, la domanda per ottenere i benefici più estesi presentata, per Oneri già previsti l'anno 2015, ai titoli di autorizzazione per fornire di servizi di media audiovisiva in Gi, ai tempi previsti da bando 2015, carico dell'richtienti i contributi ammesso al sensi della delibera Agcom. La domanda deve essere inviata in duplice copia, di cui l'originale debitamente documentato, a mezzo facsimile o via fax, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del bando.</p> <p>La domanda deve contenere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (relativa a: a) indicazione degli elementi atti ad individuare il soggetto richiedente; b) dichiarazione che l'impresa ha assolto a tutti gli obblighi contestabili, o numero di codice fiscale e di partita IVA del richiedente; c) dichiarazione di aver presentato la domanda di ammissione per l'anno 2013.</p> <p>Inoltre il prossimo dei requisiti deve essere compiuto da idonea documentazione; e) dichiarazione di allegare al: 1) codice di autoregolamentazione in materia di televisione e sport di televisione di beni e servizi di satellitè, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, annullo, superenalotto, lottoquattro, lotto, tuttavia a giochi simili; 2) codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in Tv; 3) codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi.</p>
								<p>Nella domanda deve essere indicato il possesso dei requisiti previsti, compresi da idonea documentazione resa anche ai sensi dell'A.R. n. 445/2000.</p> <p>La domanda deve avere contenente: a) la dichiarazione resa ai sensi dell'A.R. n. 445/2000 di essere in regola con il versamento dei contributi previsionali per il numero dei discenti fallimentari; b) la dichiarazione di non essere accogliuta a procedura concorsuale fallimentare, ove non sia intervenuta autorizzazione all'esecutivo provvisorio; c) la dichiarazione di non essersi impegnata a trasmettere, televenire per oltre l'80% della propria programmazione; d) indicazione della Banca incaricata della coordinata bancaria, comprensiva dei conti del Cbs ed Iban, inseriti alla scritt. testo del mandato/affiancato offerto, a cui effettuare il bonifico per l'ono di pagamento dei contributi.</p>

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note Amministrazione	Note Associazioni	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	206	DM	06/07/2015 n. 140	Regolamento recante criteri e modalità di concessione alle agevolazioni, di cui capo 01 del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 165.	X			Il decreto definisce criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni volte a sostenere Oneri di nuova introduzione. nuove imprenditorialità a prevalente o totale partecipazione, giovanile o femminile, e (Punto 7). Domanda di agevolazione. Domanda di sostegno e sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore ed erogate sulla base di un contratto da accesso alle agevolazioni. Comunicazione istituzionale con il soggetto beneficiario (art. 11, comma 1).	Oneri di nuova introduzione. (Punto 7). Domanda di agevolazione. Domanda di sostegno e per la sottoscrizione del contratto, altro stato di avanzamento (art. 54). Per ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata (Punto 10). Domanda di agevolazione. Domanda di documentazione, relativa all'attività svolta e alle spese sostenute, comprensiva delle (Punto 14). Trasmiscono eventuali chiarimenti e integrazioni in fase di erogazione. Comunicazione.		
				L'erogazione della agevolazione avviene sul richiesta di imprese beneficiarie in non più di tre mesi dalla sottoscrizione del contratto, altro stato di avanzamento (art. 54). Per ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata (Punto 10). Domanda di agevolazione. Domanda di documentazione, relativa all'attività svolta e alle spese sostenute, comprensiva delle (Punto 14). Trasmiscono eventuali chiarimenti e integrazioni in fase di erogazione. Comunicazione.	In alternativa, le singole agevolazioni possono essere corrisposte sulla base di fatture di acquisto di un'posta a convenzione tra il Ministero, il Soggetto gestore e l'Associazione Bancaria Italiana per l'azionista, da parte delle banche. Altrimenti, la convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni acquisiti in tempi certi e strettamente conseguenti al versamento sul prelievo conto del finanziamento agevolato da parte del Soggetto gestore e della quota a carico dell'impresa beneficiaria art. 11, comma 7).				(Punto 14). Comunicazione delle variazioni, Comunicazione di informazioni e dati e facilitazione dei controlli.		
243	CIRCOLARE DIRETT.	08/10/2015 n. 3545 (pubblicata per comunato)	Comunicato circolare n. 3545 circulabile e 9 ottobre 2015,	relativo alla concessione di agevolazioni a favore degli imprenditori piccole e imprese competitive".	Si			Il comunicato dà notizia della pubblicazione sul sito del Ministero della circolare recente "Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione volte a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive".			
				Il punto 7 della circolare definisce le modalità di "realizzazione della Domanda di agevolazione, secondo lo schema disponibile in apposita sezione del sito del Soggetto gestore, basavivivalista.				Il punto 7 della circolare definisce le modalità di "realizzazione della Domanda di agevolazione, secondo lo schema disponibile in apposita sezione del sito del Soggetto gestore, basavivivalista.			
				Alla domanda, firmata digitalmente e trasmessa per via elettronica al Soggetto gestore, devono essere allegati i seguenti documenti: al dichiarazione di legge rappresentante o di un procuratore specifico (in tal caso o a legge anche una procura speciale), resi ai sensi del DPR n. 445/2000 attaccane: 1) la dimostrazione di impresa (piccola, media o grande); 2) il passesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 2 e 6 del Regolamento 08/07/2015 e quanto previsto in Circolare ai punti 3 e 4; b) dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore specifico (in tal caso o a legge anche la procura speciale) in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Soggetto gestore, dell'informazione animale, chiesto costitutivo e startato di piano d'impresa.				L'imprese è tenuta a trasmettere al Soggetto gestore, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di concessione dell'agevolazione, ovvero entro il maggiore termine assegnato, la documentazione necessaria per la verifica tecnica e per la sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato (Punto 7 della circolare).			
				L'impresa è tenuta a trasmettere al Soggetto gestore, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di concessione dell'agevolazione, ovvero entro il maggiore termine assegnato, la documentazione necessaria per la verifica tecnica e per la sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato (Punto 7 della circolare).				La domanda di erogazione da parte del beneficiario (Punto 10 della circolare) è trasmessa per via elettronica dall'impresa al Soggetto gestore utilizzando lo schema disponibile nell'apposita sezione del sito <a href="http://www.inovivalista.it">www.inovivalista.it</a> ; firmata digitalmente dal legale rappresentante, con allegata la documentazione ripetuta al punto 10.7, 10.8, 10.9 e 10.10 della circolare fissa.			
				Il beneficiario deve consentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli e le istrizzioni depositati al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni ed è tenuto a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti allo scopo di effettuare l'impostazione dei programmi agevolati, in particolare, è tenuto ad inviare a partire dall'atto di stipula del contratto di finanziamento agevolato, al Soggetto gestore, con cadenza settimanale (fusilli e giornalini di ciascun esercizio) fino al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione, resa in proprio legge rappresentante e suo procuratore speciale ai sensi per gli effetti del DPR n. 445/2000, attestante la presenza in ambiente dei beni strumentali agevolati ed il perdurare del rispetto del vincolo di non distinguere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate (Punto 13 della circolare).							

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Description	Note Amministrazione	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	245	D.M.	02/09/2015	Modalità operativa per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Gestore finanziario o ogni momento e senza limitazioni, dell'esercizio di controllo.	X			Il decreto, recante la disciplina per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal gestore finanziario e i soggetti richiedenti e i soggetti (Decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, 7 maggio 2001 - Decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005).	Oneri già previsti	
				AI sensi del punto B.1. del decreto, la documentazione deve essere inviata al Gestore del Fondo da parte del soggetto richiedente entro 1 mese (avendo 1 mese per le operazioni di durata pari a 6 mesi) dalla data di ricezione della documentazione di inizio titolazione ispettiva, pena l'inficiatura della garanzia e/o la revoca della concessione dell'agenziazione. È previsto un termine di 30 giorni per presentare contraddizioni alle motivazioni sottostanti il procedimento testo (inizio 12.5).				Sulle operazioni a valere sulla Ricerca Comunitaria, vengono svolti controlli e verifiche orientate all'accertamento dell'effettiva destinazione dei finanziamenti connessi si possono in ogni momento essere effettuati accertamenti documentali e spazientiti in loco presso i soggetti beneficiari finali, quali devono (punkt D.1. del Allegato); 1. conservare per un periodo non inferiore ai 3 anni successivi alla chiusura del Programma Operativo di riferimento; a) documentazione illustrativa della spesa relativa all'investimento che è stato effettuato utilizzando il finanziamento garantito a valere sulle perdite riserve;		
				b) documentazione comprovante quanto dichiarato dal soggetto beneficiario finale in sede di richiesta di ammissione alla garanzia; 4. tutti gli elaborati tenici relativi all'investimento; 2. assicurare, senza limitazioni, alle persone ed agli organismi che per norma hanno diritto di verificare e controllare la possibilità di: a) effettuare ispezioni e controlli; b) accedere ai libri contabili e a qualsiasi altro documento; c) informare il pubblico della sovvenzione ottenuta con le modalità previste dalla legge normativa sui fondi strutturali e edile linea guida eventualmente approvate nell'ambito del Programma Operativo di riferimento, tranne: al risparmio di una targa, nel caso di acquisto di un oggetto fisico, infrastruttura, o di interventi costitutivi, entro sei mesi da completamento dell'investimento; [l'installazione di un carrello durante la realizzazione dell'investimento] o interventi costruttivi.				Al fine di comprovarre la rispondenza sostanziale rispetto ai dati dichiarati nel modulo di richiesta di ammissione all'intervento del Fondo, è necessario produrre la documentazione di cui al punto E dell'Allegato 1.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	246	D.P.R.	4/08/2015 n. 168	Regolamento tecniche modifiche	X			Il decreto recita modifiche al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150, sulla disciplina dei titoli e del "Ordinanza di nuova introduzione sui marchi di identificazione dei metalli preziosi. La ratifica delle modifiche a quella di migliorare le (Att. 1); Procedure per l'ottenimento del marchio fiscattivo da apporre sui procedimenti nazionali di controllo dell'esposizione del marchio del saggi fiscattivo oltre a metalli preziosi e qualificazione dei laboratori che effettuano il saggio		
				l'applicazione del decreto			analisi, anche al fine di facilitare la sperimentazione dei laboratori incaricati dalle (Demande, Documentazione da conservare e Altro)			
				legislativo 22 maggio 1999, n. 255, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.			Convenzione internazionale di Vienna sui metalli preziosi. Le modifiche determinano nuovi criteri, in particolare, all'art. 1, viene modificata la definizione di "titolo fiscattivo" ispezionando che il laboratorio di prova di cui al punto 1 che eseguono detti saggi debono essere ispezionati da organismi nazionali di accreditamento ai sensi del regolamento C.E. N. 765/2008. Sono chiare anche le modalità di registrazione per la vendita di oggetti usati in metallo prezioso, le aziende commerciali possono vendere tali oggetti, anche se privi dei marchi di identificazione del titolo, a condizione che siano in grado di documentarne la titolarità dell'acquisto. Sempre all'art. 1, inoltre, vengono introdotti i seguenti Allegati al DPR.			
							: uno sui requisiti tecnici per l'applicazione del marchio fiscattivo a modo da soddisfare i requisiti previsti dalla Convenzione di Vienna, anche al fine di facilitare le esportazioni di prenotati italiani verso i paesi che vi aderiscono			
							- uno che detta linee guida per il campionamento degli oggetti da prelevare da un lotto per essere esaminati e analizzati.			

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese - Anno 2015

Amministrazione	GU	Tipologia atto	Entro	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazione	Note di Prestiti
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	276	Dm	07/10/2015	Termini e modalità di progettualità per l'acquisto alle agenzializzazioni per la realizzazione di progetti transazionali di sostegno sperimentale e ricerca industriale nel settore delle biotecnologie, nell'ambito del Programma EuroTRANS-BIO e attribuzione di risorse alla catena del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.	X			Il decreto definisce i termini e le modalità di presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle agenzializzazioni nel settore delle biotecnologie. Ai sensi del punto 7 del bando allegato al decreto, i soggetti proponenti (imprese che esercitano attività lontanissime dirette alla produzione di beni e/o servizi; imprese agenzializzate che svolgono prevalentemente attività industriale, imprese artigiane di produzione di beni e/o servizi; organismi di ricerca e diffusione della conoscenza) devono presentare, sia in inglese al Consorzio EuroTRANS-BIO, sia in italiano al Ministero dello Sviluppo Economico il progetto con le seguenti modalità:	il decreto definisce i termini e le modalità di presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle agenzializzazioni nel settore delle biotecnologie. Ai sensi del punto 7 del bando allegato al decreto, i soggetti proponenti (imprese che esercitano attività lontanissime dirette alla produzione di beni e/o servizi; imprese agenzializzate che svolgono prevalentemente attività industriale, imprese artigiane di produzione di beni e/o servizi; organismi di ricerca e diffusione della conoscenza) devono presentare, sia in inglese al Consorzio EuroTRANS-BIO, sia in italiano al Ministero dello Sviluppo Economico il progetto con le seguenti modalità:	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	282	Dm	07/10/2015	Indicazione degli esperimenti di innovazione tecnologica per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti e dei programmi presentati nell'ambito delle iniziative e negoziati di competenza del Ministero.	X			Il decreto disciplina i criteri e le procedure mediante le quali l'Abbo degli esperti in innovazione tecnologica (di cui al decreto di realizzazione del servizio economico 7 ottobre 2006), viene riconosciuto e aggiornato particolare il decreto precede che i soggetti che possiedono i requisiti di ammissibilità (art. 3) e intendano richiedere l'inservizio dell'Abbo di prevenire domanda compilata secondo il rapporto modello previsto all'allegato 2 del decreto, da inviare esclusivamente a mezzo PEC, intesa al ribbedente. Alla domanda devono essere allegati: 5) la formularia elaborata in formato elettronico, 6) documentazione di rete aver ripetuto condanne penali o non essere sottoposti a procedimenti penali e/o provvidenze disciplinari; 7) documentazione scientifica, obbligatoria per gli esperti individuati.	Il decreto disciplina i criteri e le procedure mediante le quali l'Abbo degli esperti in innovazione tecnologica (di cui al decreto di realizzazione del servizio economico 7 ottobre 2006), viene riconosciuto e aggiornato particolare il decreto precede che i soggetti che possiedono i requisiti di ammissibilità (art. 3) e intendano richiedere l'inservizio dell'Abbo di prevenire domanda compilata secondo il rapporto modello previsto all'allegato 2 del decreto, da inviare esclusivamente a mezzo PEC, intesa al ribbedente. Alla domanda devono essere allegati: 5) la formularia elaborata in formato elettronico, 6) documentazione di rete aver ripetuto condanne penali o non essere sottoposti a procedimenti penali e/o provvidenze disciplinari; 7) documentazione scientifica, obbligatoria per gli esperti individuati.	

## Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione G.U.	Tipologia atto	Estremi	Obiettivo	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI DIPARTIMENTI DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA	149 DM	08/05/2015	Aduzione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale - AUA.	X (eliminato)		Si	Il decreto adotta il modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Oneri eliminati (Art. 1). Richiesta di autorizzazione unica ambientale (Domanda).		
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI DIPARTIMENTI DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDUCAZIONA	97 D.DIRETT.	20/04/2015	Emanazione dell'avviso pubblico per l'assegnazione del contributo alle imprese editoriali, per l'anno 2014, previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 settembre 2014, a valere sul fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria.	X		Si (sito web)	Le imprese editoriali, identificate con i codici ATCCO 2007 riportati nell'allegato 1, che non sono costituite da più di quattronta posti a sedere con gli obblighi contributivi e previdenziali, possono presentare domanda per la (Art. 8, comma 2); Dimostrazione delle spese sostenute (comunicazione o dichiarazione).	Direttiva nuova introduzione	

€ 4,00